

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1799 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 RECANTE NORME COMUNI CHE PROMUOVONO LA RIPARAZIONE DEI BENI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 - recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 - nel prosieguo anche: direttiva.

La direttiva mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità all'interno dell'economia - muovendosi in linea con gli obiettivi della Commissione europea in materia di transizione verde e consumo sostenibile, definito nel Green Deal - in particolare, incentivando una maggiore riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo degli stessi beni. Inoltre, la direttiva si pone come complementare ad altri interventi recenti che muovono nella medesima direzione di maggiore sostenibilità ambientale, quali in particolare la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione e il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in parola detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell'ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con conseguenti riduzioni dei rifiuti e delle emissioni, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.



In linea generale, si evidenzia che al fine di promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni la direttiva, nel quadro della garanzia legale e al di là di questa, prevede l'istituzione di una piattaforma *online* a livello europeo, per mettere in contatto consumatori e riparatori di beni di consumo, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, l'obbligo di riparazione in capo ai fabbricanti di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità a livello normativo unionale e, ancora, un'estensione di ulteriori dodici mesi della garanzia legale nel caso in cui il consumatore abbia scelto di riparare un bene difettoso in costanza di garanzia legale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1799, gli Stati membri dovranno adottare entro il 31 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dalla stessa data.

A livello nazionale, come evidenziato anche dai contributi offerti dagli *stakeholder* consultati, la necessità di contribuire al processo di transizione verde richiede misure e iniziative che, nel favorire la riparazione dei beni, contribuiscano a ridurre le emissioni, l'utilizzo di materie prime e incidano positivamente sulla riduzione dei rifiuti.

L'armonizzazione della disciplina a livello unionale impone l'introduzione di norme aggiornate in punto di rimedi per i beni di consumo riparabili e, da un punto di vista sistematico, rende necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di garanzie post-vendita.

Infine, si evidenzia che le finalità cui mira lo schema di decreto legislativo in parola sono coerenti anche con il programma di Governo che dedica uno dei suoi 15 punti ("*L'Ambiente, una priorità*") al tema dell'ambiente, riconoscendo centralità ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità.

In sede di recepimento, si è scelto di novellare il codice del consumo prevedendo l'introduzione di un titolo *ad hoc* all'interno della parte IV in cui far confluire le norme di recepimento degli articoli sulla riparazione dei beni e, al contempo, la modifica delle norme dello stesso codice relative alla garanzia legale. Infine, in una prospettiva di aggiornamento e allineamento del quadro normativo relativo all'*enforcement*, al fine di garantire un'efficace attuazione dell'articolo 11 della direttiva, è stato introdotto l'articolo 135-*vicies-quater* - che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il ruolo di autorità competente responsabile dell'applicazione delle direttive (UE) 2019/771 e 2019/770 - e abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 144-*bis* del medesimo codice che, nel contesto della cooperazione amministrativa europea tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, attribuiva in via residuale la competenza in materia di garanzia nella vendita dei  *beni di consumo* al Ministero delle  *se e del made in*

Italy. Tali modifiche, come meglio precisato nel prosiegua (cfr. lettera f) sono volte a garantire, in conformità con i criteri di delega di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge di delegazione europea, sia l'armonizzazione della disciplina delle garanzie, che un coerente quadro di enforcement, sotto il profilo nazionale ed europeo, posto che la direttiva 2024/1799 interviene anche sulla disciplina delle garanzie legali (garanzie post-vendita).

Lo schema si compone di n. 4 articoli e n. 2 allegati.

L'**articolo 1**, rubricato "*Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*", è costituito da un unico comma (suddiviso in lettere) e modifica il codice del consumo (nel prosiegua: codice) come segue.

La **lettera a)** dispone l'introduzione del titolo II-*bis* nella parte IV in cui sono inserite le norme di recepimento degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 e 15 della direttiva.

Si è scelto di far confluire le norme relative alla riparazione dei beni all'interno di un nuovo titolo per facilitarne la consultazione e di inserirlo all'interno della suddetta parte IV, afferente alla sicurezza e qualità, dopo il titolo II per ragioni di coerenza sistematica interna. Nel titolo II-*bis* sono inseriti gli articoli da 127-*bis* a 127-*undecies*.

L'**articolo 127-*bis*** rubricato "*Ambito di applicazione*" è composto da 3 commi.

Con il **comma 1**, di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, si stabilisce che le disposizioni del titolo II-*bis* si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133 del codice.

Il **comma 2**, di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, prevede che gli articoli dedicati all'obbligo di riparazione e alle informazioni sull'obbligo di riparazione trovano applicazione esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* del codice prevedono specifiche di riparabilità.

Il **comma 3** – in maniera pedissequa rispetto al dettato unionale – fa salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, relativa ad un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Tale comma dà attuazione all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva.

L'**articolo 127-*ter*** rubricato "*Definizioni*" è composto da un unico comma.



L'articolo in esame – di attuazione dell'articolo 2 della direttiva – introduce, le definizioni di “riparatore”, “riparazione”, “fabbricante”, “rappresentante autorizzato”, “importatore”, “distributore”, “bene”, “ricondizionamento” e “specifiche di riparabilità”. Quanto alle definizioni di “consumatore”, “venditore” e “supporto durevole” si rinvia a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 128, comma 2, del codice, lettere c) e m). Tali norme definitorie recepiscono pedissequamente il dettato del legislatore euro-unitario in ossequio al principio di armonizzazione massima che qui rileva.

L'articolo 127-quater, rubricato “*Modulo europeo di informazioni sulla riparazione*”, recepisce l'articolo 4 della direttiva e consta di 7 commi.

Il comma 1 stabilisce che i riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione riprodotto nell'allegato A del decreto legislativo di recepimento che confluirà nell'allegato II-novies del codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

Con il comma 2 si prevede che il modulo europeo di informazioni sulla riparazione venga fornito gratuitamente.

Il comma 3 prevede una deroga al comma 2. In particolare, dispone che quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. È introdotta, altresì, la previsione in forza della quale il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica, accompagnata da una clausola di salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51 del codice. Per ciò che concerne gli articoli a cui si rinvia, il considerando n. 12 della direttiva in esame fa riferimento sia alle informazioni, sia ad altri “requisiti” di cui alla direttiva 83/2011/UE, recepiti anche negli articoli 49-bis, 50 e 51 del codice, per questa ragione richiamati.

Il comma 4 precisa le condizioni di riparazione che, in modo chiaro e comprensibile, devono essere riportate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. In particolare, dette condizioni riguardano: a) l'identità del riparatore; b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile; c) il bene da riparare; d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta; e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per completare la

riparazione; g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea; h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione; i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi; l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione; m) se del caso, informazioni supplementari.

Il comma 5 vieta al riparatore di modificare le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Detto periodo può essere più lungo, qualora il riparatore e il consumatore si accordino in tal senso. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni contemplate nel modulo, il riparatore è tenuto a eseguire il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.

Con il comma 6, conformemente al criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025), è delineato il quadro rimediale attivabile a beneficio dei consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore stesso ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva. In particolare, dopo aver previsto una clausola di salvaguardia degli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, nonché dell'articolo 1469-bis del codice civile, viene disposto che il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica, conformemente a quanto previsto dal considerando n. 14. Il consumatore, ove il riparatore non esegua il servizio dopo l'accettazione del modulo, dispone del quadro di rimedi già apprestato dall'ordinamento. Il contratto avente ad oggetto il servizio di riparazione, concluso tra il consumatore e il riparatore-professionista, è infatti un contratto del consumatore, cui si applicano, in forza dell'articolo 1469-bis del codice civile, le disposizioni generali del medesimo codice: l'inadempimento dell'obbligo di fare sorto con l'accettazione del modulo è perciò assistito dai rimedi dell'esecuzione in forma specifica, della risoluzione per inadempimento e del risarcimento del danno.

Il comma 7 detta una norma che presume la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite nel modulo dal riparatore al consumatore se il riparatore ha informato sugli obblighi seguenti:

a) obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), 49, comma 1, lettera a), del codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) obblighi di informazione riguardanti l'identità e le informazioni di contatto del riparatore di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), 49, comma 1, lettera b), del codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) e c), del codice e all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

c) obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), 49, comma 1, lettera e) del codice e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

d) obblighi di informazione riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del codice.

L'articolo 127-*quinquies*, rubricato "*Obbligo di riparazione*", recepisce l'articolo 5 della direttiva e consta di 8 commi

Il comma 1 stabilisce che, su richiesta del consumatore, il fabbricante è tenuto a riparare i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nell'allegato II-*decies* del codice prevedono specifiche di riparabilità. Tale perimetro, come evidenziato nel considerando 18 della direttiva, prevede altresì, tra l'altro, che i fabbricanti siano tenuti a fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione, nonché il periodo di tempo per cui le parti di ricambio sono disponibili. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. La norma prevede, inoltre, la possibilità di affidare a terzi la riparazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione.

A norma del comma 2, la riparazione è effettuata a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, nonché entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ottiene l'accesso ad esso. È, inoltre, previsto che il fabbricante possa fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione. Si è scelto di non utilizzare la locuzione usata dalla direttiva "in prestito", in quanto atecnica. Al fine di esplicitare che il godimento del bene sostitutivo è limitato al periodo necessario alla riparazione, è stato precisato che il bene è da restituire.

Infine, nei casi in cui la riparazione sia impossibile, è previsto che il fabbricante possa offrire al consumatore un bene ricondizionato.

Il comma 3 stabilisce quali sono i soggetti chiamati a adempiere all'obbligo della riparazione nel caso in cui il fabbricante obbligato alla riparazione sia stabilito al di fuori dell'Unione europea. I soggetti indicati sono: il rappresentante autorizzato nell'Unione europea o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore del bene. La norma aggiunge che, se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini



dell'adempimento dell'obbligo di riparazione tutti i soggetti (ossia il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore) possono affidare a terzi la riparazione.

Il comma 4 prevede che i fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* del codice sono tenuti a offrire tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.

Il comma 5 stabilisce che i fabbricanti (o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori obbligati alla riparazione) siano tenuti a garantire che i consumatori possano accedere, tramite un sito *web* ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* del codice.

Il comma 6 vieta ai fabbricanti di adottare clausole contrattuali o tecnologie *hardware* o *software* che siano d'ostacolo alla riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* del codice, salvo che ricorrano ragioni legittime e oggettive, ad esempio la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La norma prosegue precisando, in particolare, che i fabbricanti non devono impedire l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D, nel caso in cui queste parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale (ad esempio, i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale). La disposizione in esame lascia impregiudicati gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* del codice e le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il comma 7 vieta ai fabbricanti di rifiutarsi di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* del codice per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.

Il comma 8 precisa che, ad ogni modo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.

L'**articolo 127-sexies**, rubricato "*Informazioni sull'obbligo di riparazione*", è composto da un unico comma e recepisce l'articolo 6 della direttiva. Esso pone in capo al fabbricante (o, se del caso, al rappresentante autorizzato, all'importatore o al distributore) l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui al sopra esaminato articolo 127-*quinqies*, le informazioni sui servizi di riparazione offerti in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.



L'**articolo 127-septies**, rubricato “*Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione*”, recepisce l’articolo 7 della direttiva e consta di 2 commi.

Al primo comma la disposizione in esame stabilisce che alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione, istituita dall’articolo 7 della direttiva e costituita dalle sezioni nazionali che utilizzano l’interfaccia online comune, a seguito dell’attivazione da parte della Commissione europea, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento. A questi si aggiungono le iniziative di riparazione di tipo partecipativo (conosciute anche come “Repair Café”), come quelle promosse sovente anche da soggetti no-profit in cui le persone mettono a disposizione le proprie competenze per riparare i prodotti di altri soggetti, come dispositivi elettrici e meccanici, computer, biciclette, vestiti e molte altre categorie di oggetti. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della direttiva la Commissione europea svilupperà tale piattaforma entro il 31 luglio 2027 e ne curerà essa stessa la manutenzione.

Attraverso tale disposizione è stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, conformemente al criterio di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025). Il legislatore ha inteso così garantire un’adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, incrementando al contempo le opportunità rappresentate per i consumatori dall’estensione alle tre categorie sopra richiamate e contribuendo al buon funzionamento della sezione nazionale.

Per converso, il legislatore delegato non ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (che consente di prevedere condizioni per ottenere l’accesso alla sezione nazionale), contemplata dal sopra richiamato criterio di delega. Tale scelta – che mira analogamente a quella precedente a favorire la partecipazione soprattutto delle imprese di minore dimensione e al buon funzionamento della piattaforma aderendo ai principi indicati nei criteri di delega - è stata effettuata sulla base degli elementi raccolti nella fase delle consultazioni (di cui si dà conto più diffusamente nella relazione AIR), nonché degli spunti di riflessione emersi a livello eurounitario nel corso dei *workshop* organizzati dalla Commissione europea. In particolare, le categorie consultate hanno espresso una posizione concorde rispetto al non esercizio dell’opzione, posizione che può dirsi condivisa a livello europeo da pressoché tutti gli Stati membri.

Ai sensi del comma 2, l’utilizzo della sezione nazionale è gratuito per i consumatori. Si è scelto di non riprodurre la precisazione contenuta nella direttiva sulla facoltatività dell’iscrizione, in quanto implicita nell’utilizzo del verbo “possono” al primo comma della disposizione in esame.



L'**articolo 127-octies**, rubricato "*Punto di contatto nazionale*" e composto di 2 commi, nel recepire l'articolo 9 della direttiva, individua al comma 1 nel Ministero delle imprese e del made in Italy il punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui al citato articolo 127-septies.

Ai sensi del comma 2, il punto di contatto nazionale è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, si prevede che il punto di contatto assista la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma *online* europea. Al punto di contatto nazionale è altresì attribuito, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 36 del 2026, il compito di monitoraggio dei dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale. Ad ogni modo, in assenza di condizioni per la registrazione alla sezione nazionale, ci si attende che la previsione di monitorare i dati contenuti in quest'ultima sezione, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide avrà una contenuta portata applicativa.

L'**articolo 127-novies**, sotto la rubrica "*Informazioni ai consumatori*", recepisce l'articolo 12 della direttiva ed è composto da un unico comma. Tale articolo prevede che nei siti *internet* istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nonché nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (tuttoconsumatori.it), sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal nuovo titolo II-bis e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. Atteso che l'elenco dei siti istituzionali comprende quelli collegati allo sportello unico digitale istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, al fine di garantire una completa attuazione dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera f), e dell'articolo 12 della direttiva anche relativamente agli sviluppi successivi viene precisato, altresì, che la sezione nazionale e le informazioni sui diritti dei consumatori sono rese accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico in attuazione.

L'**Articolo 127-decies** rubricato "*Carattere imperativo delle disposizioni*", si compone di due commi e recepisce l'articolo 14 della direttiva.

Al comma 1, si prevede che è nullo ogni patto che a danno del consumatore escluda l'applicazione delle disposizioni del nuovo titolo II-bis oppure vi



deroghi o ne modifichi gli effetti. Si tratta di una nullità di protezione, che può operare solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La disposizione fa ad ogni modo salve eventuali previsioni diverse del suddetto titolo II- *bis*.

Il comma 2 stabilisce che il riparatore possa in ogni caso offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del titolo in commento.

L'**articolo 127-undecies**, rubricato “*Sanzioni*”, attua l’articolo 15 della direttiva. Si compone di sei commi e viene introdotto in accordo con quanto previsto dal criterio di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) della Legge 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025).

Il comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-*quater*, 127-*quinquies* e 127-*sexies* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’autore. La forbice edittale, omogenea con quelle previste per le fattispecie analoghe del codice, è determinata nella misura idonea ad assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione, in coerenza con l’articolo 15 della direttiva, salvo chiarire l’applicabilità del più severo regime sanzionatorio laddove la condotta del professionista violi (anche) il generale divieto di pratiche commerciali scorrette.

Il comma 2 prevede che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.

Il comma 3 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), d’ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, il potere di accertare le violazioni delle norme di cui all’introducendo titolo II-*bis*, di inibirne la continuazione e di eliminarne gli effetti.

Il comma 4 prevede che, per quanto non previsto dall’articolo in esame, trovino applicazione le previsioni di cui all’articolo 27, commi da 2 a 15, del codice sotto la rubrica “*Tutela amministrativa e giurisdizionale*”. Si evidenzia in particolare che tali vigenti disposizioni prevedono, tra le altre, ogni utile previsione atta a garantire che il quadro sanzionatorio previsto sia effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Il comma 5 stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,  

Infine, il comma 6 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'introducendo titolo II-*bis* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-*quater*, 127-*quinquies* e 127-*sexies* del codice.

Con le **lettere da b) a e)** del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo in esame, in base al criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della Legge 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025), si modificano, per ragioni di concordanza con l'assetto tracciato dal legislatore unionale, gli articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter* del codice, in recepimento dell'articolo 16 della direttiva che reca modifiche alla direttiva (UE) 2019/771.

I quattro articoli del codice oggetto di modifica sono inseriti, segnatamente, all'interno del titolo III della parte IV relativo alla "*Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*".

La direttiva del 2019 appena richiamata, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, è stata recepita nell'ordinamento interno mediante il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 che, modificando il codice, è intervenuto, tra l'altro, in materia di requisiti di conformità del bene al contratto e di rimedi esercitabili dal consumatore in caso di difetto di conformità.

In linea generale, giova ricordare che la disciplina consumeristica rilevante prevede innanzitutto che, al fine di ripristinare la conformità del bene, il consumatore possa esercitare i rimedi c.d. "primari" della riparazione o sostituzione. A ciò si affiancano, al sussistere di precise condizioni, i rimedi c.d. "secondari" della riduzione proporzionale del prezzo o della risoluzione del contratto (cfr. articolo 135-*bis* del codice).

In recepimento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/771, come sostituita dall'articolo 16, punto 1, della direttiva, con la **lettera b)** in esame è stata sostituita la lettera d) dell'articolo 129, comma 3, del codice dedicato alla "*Conformità dei beni al contratto*". Per effetto della sostituzione *de qua* viene incluso tra i requisiti oggettivi di conformità anche quello della "riparabilità".

La **lettera c)** inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 133 del codice, rubricato "*Responsabilità del venditore*". Tale modifica recepisce l'introduzione all'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771, come modificata dalla direttiva, del nuovo paragrafo 2 *bis*.



A norma del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 133, qualora venga effettuata una riparazione quale rimedio volto a ripristinare la conformità del bene, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del codice, il periodo di responsabilità gravante sul venditore sarà esteso una volta di dodici mesi. A livello sistematico, tale estensione comporta l'applicazione della disciplina in materia di garanzia legale anche per l'ulteriore anno di responsabilità. Al più ampio periodo di validità della garanzia legale si applicheranno conseguentemente tutte le norme pertinenti, incluse quelle relative agli altri commi dell'articolo 133, all'articolo 134 e all'articolo 135.

Come emerge dalla lettura del considerando 40 della direttiva, l'estensione del periodo di responsabilità in parola mira a incentivare i consumatori a scegliere la riparazione, e quindi a promuoverla, quale rimedio per rendere conformi i beni nel quadro della responsabilità del venditore.

Con la **lettera d)** viene inserito il comma 2-*bis* all'articolo 135-*bis*. Tale modifica recepisce l'introduzione all'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/771, come modificata dalla direttiva, del nuovo paragrafo 2 *bis*. Il comma *de qua* prevede che il venditore, prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, informi il consumatore in ordine alla facoltà di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, nonché relativamente all'eventuale estensione della garanzia di cui all'introducendo comma 1-*bis* dell'articolo 133 del codice. Tale disposizione ribadisce e rafforza la centralità dell'informazione quale strumento di orientamento verso scelte di consumo consapevoli e sostenibili

La **lettera e)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 135-*ter* del codice, sotto la rubrica "*Riparazione o sostituzione*", in recepimento dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771, come sostituito dall'articolo 16, punto 4, della direttiva. In particolare, la modifica interviene sulle modalità da osservare quando viene effettuata la riparazione. L'elenco previgente resta sostanzialmente invariato salvo, tra l'altro, la sostituzione della locuzione "*senza spese*" con "*a titolo gratuito*" e ulteriori variazioni terminologiche come la variazione di "*congruo periodo di tempo*" in "*periodo di tempo ragionevole*" e l'introduzione di due specifiche previsioni. Secondo la prima: nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato. Come precisato in precedenza, si è scelto di non utilizzare la locuzione usata dalla direttiva "*in prestito*", in quanto atecnica. Al fine di esplicitare che il godimento del bene sostitutivo è limitato al periodo necessario alla riparazione, ed è da restituire. In forza della seconda: il



venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.

Quanto alla sostituzione del paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771, prevista dall'articolo 16, punto 2, lettera b), della direttiva, si evidenzia che in assenza di un criterio di delega specifico e in continuità con le scelte del legislatore del recepimento della direttiva del 2019 appena citata non è stata esercitata l'opzione di mantenere o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti in relazione alla responsabilità del venditore.

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771 è stato, altresì, modificato dalla direttiva prevedendo l'introduzione di un nuovo paragrafo 5-*bis*. Si è scelto di non esercitare l'opzione di cui a quest'ultimo paragrafo, in relazione al quale non è stato dettato un criterio di delega specifico, in considerazione dell'impostazione generale delineata dal codice con riferimento alla materia della responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità. L'assetto vigente risulta incardinato sulla presenza di un termine fisso di responsabilità del venditore (2 anni dalla consegna del bene) e su un termine di prescrizione per esercitare l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore (ventisei mesi dalla consegna del bene). L'applicazione del meccanismo previsto dal legislatore unionale avrebbe comportato una modifica radicale della disciplina interna, con potenziali dissonanze con i principi della certezza del diritto e della tutela effettiva del consumatore.

Con le **lettere f) e g)** il legislatore del recepimento, intervenendo in ambito *enforcement*, ha apportato al codice del consumo, rispettivamente, una integrazione e una abrogazione necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva in ossequio al criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) della Legge 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025).

In particolare, la **lettera f)** inserisce l'articolo 135-*vicies-quater*, volto ad aggiornare il quadro normativo relativo all'*enforcement*. Il nuovo articolo si compone di 3 commi.

Tale articolo è stato introdotto in conformità ai criteri di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g) della legge di delegazione europea 2025.

Posto che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, rimessa al controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), è suscettibile di integrare anche violazioni in materia di garanzie post-vendita, e, posto che in quest'ultima vi possono rientrare anche le disposizioni introdotte in attuazione della direttiva 2024/1799 (in quanto la riparazione dei beni costituisce altresì uno dei rimedi già previsto in materia di garanzie post-vendita), il legislatore ha scelto di rendere maggiormente coerente l'assetto relativo ai compiti di accertamento e sanzione. A tal fine, l'articolo 135 *vicies-*



quater dispone l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) dei compiti di *enforcement*, sia sotto il profilo nazionale che europeo, anche in materia di garanzie post-vendita. Infatti, l'affinità e la contiguità¹ tra le fattispecie riconducibili alle norme sulle pratiche commerciali scorrette, alla disciplina in materia di riparazione dei beni e alla disciplina delle garanzie post-vendita, evidenzia la necessità di assicurare una risposta ordinamentale uniforme e coerente che può essere fornita attraverso l'attribuzione alla medesima autorità dei compiti di accertamento e sanzione. Coerentemente con tale scelta, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni previgenti, è stata abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 144-bis del codice del consumo (v. *infra*).

Con il primo comma, si stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme relative alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo di cui al titolo III, parte IV del codice, quindi, con riferimento sia al capo I “Della vendita di beni” sia al capo I-bis “Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”. Ancora, l'Autorità inibisce la continuazione ed elimina gli effetti delle violazioni menzionate.

Il comma 2 precisa che, in tema di accertamento e sanzione, trova applicazione l'articolo 27, commi da 2 a 15, del medesimo codice del consumo. Il terzo comma affida, come sopra precisato, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di autorità responsabile per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 con riferimento alla direttiva (UE) 2019/771 (relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni), e della direttiva (UE) 2019/770 (relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali). In tal modo, viene aggiornato il quadro normativo relativo all'*enforcement*.

La **lettera g)** abroga la lettera c) del comma 1 dell'articolo 144-bis del codice del consumo. Tale modifica si rende necessaria per aggiornare il quadro normativo relativo all'*enforcement*, conformemente a quanto appena precisato sull'introducendo articolo 135-*vicies-quater*, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2019/771 e della direttiva (UE) 2019/770. Detta attribuzione rende, infatti, necessaria la

¹ Cfr., tra gli altri,

IP336 [https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2026/6/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44:8080/C12560D000291394/0/2E3CDE2764C4DBB9C12586ED003FCF96/\\$File/p29667.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2026/6/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44:8080/C12560D000291394/0/2E3CDE2764C4DBB9C12586ED003FCF96/$File/p29667.pdf);

PS12268 [https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2027/7/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44:8080/C12560D000291394/0/7C0AA56DFF8D07CFC125887C0042545F/\\$File/p30211.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2027/7/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44:8080/C12560D000291394/0/7C0AA56DFF8D07CFC125887C0042545F/$File/p30211.pdf)



sottrazione della competenza in materia di garanzia nella vendita dei beni di consumo, attribuita in precedenza in via residuale al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Con la **lettera h)** - che recepisce l'articolo 17 della direttiva - viene modificato l'allegato II-*septies* del codice, tramite l'aggiunta del punto 69. In particolare, tra le disposizioni rilevanti ai fini della proposizione delle azioni rappresentative, disciplinate dagli articoli 140-*ter* e seguenti del codice, viene aggiunto il riferimento alle norme di trasposizione della direttiva (UE) 2024/1799.

Al riguardo, si precisa che, con riferimento al disposto di cui all'articolo 11 della direttiva, non è stata dettata una specifica disposizione di recepimento, posto che l'ordinamento italiano già consente l'esperimento di azioni giurisdizionali per enti pubblici e organizzazioni a tutela degli interessi consumeristici. In particolare, in sede di trasposizione della direttiva (UE) 2020/1828, sono stati introdotti gli articoli 140-*ter* e seguenti del codice del consumo. I soggetti legittimati ad esperire in Italia le azioni rappresentative sono: gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti - designati da altri Stati membri - iscritti nell'elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all'articolo 3, numero 6), Regolamento (UE) 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Pertanto, si ritiene che la modifica apportata all'elenco delle disposizioni contemplate dall'allegato II-*septies* del codice del consumo assicuri l'attuazione dell'articolo 11.

Restano, ad ogni modo, fermi i rimedi esperibili in sede giurisdizionale e amministrativa.

La **lettera i)** inserisce due nuovi allegati nel codice, ossia gli allegati II-*novies* e II-*decies*, rispettivamente di cui agli allegati A e B al decreto legislativo di recepimento della direttiva.

L'**articolo 2** dello schema di decreto in esame, rubricato "*Osservatorio nazionale sulla riparazione*" è articolato in 5 commi e introduce una misura nazionale di accompagnamento dell'attuazione della direttiva. In particolare, in recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1799 è stato previsto l'Osservatorio, che si inserisce tra le misure volte ad



accompagnare l'attuazione della direttiva al fine di promuovere la riparazione dei beni, pur non esaurendone il novero².

L'Osservatorio, pur non rientrando tra le misure di promozione della riparazione non finanziarie esemplificate dal considerando n. 36 della direttiva, nella prospettiva del legislatore nazionale appare uno strumento utile a monitorare gli andamenti applicativi della direttiva anche in una prospettiva di sostegno proattivo degli strumenti introdotti dalla stessa. Si prevede, segnatamente, che la raccolta delle criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese e il compito di diffondere le buone pratiche in materia di riparazione possano agevolare l'impianto disegnato dalle nuove norme unionali.

Tale organismo intende valorizzare nella sua composizione l'apporto che può provenire da tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti nell'evoluzione del settore della riparazione.

Il comma 1 istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy l'Osservatorio in parola e ne specifica le finalità ossia di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799. La durata è fissata fino al riesame della direttiva stessa e mira a costituire un punto di riferimento utile anche in vista dei contributi che saranno richiesti agli Stati membri in vista della revisione della direttiva ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva.

Con il comma 2 vengono elencati i soggetti che saranno invitati a partecipare all'Osservatorio: i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dell'Unione delle Camere di commercio, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell'artigianato e della piccola e media impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative

² Invero, è in corso di esame parlamentare l'atto Governo "Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 412)", che all'articolo 3 prevede, tra le iniziative di educazione al consumo e promozione della riparazione dei beni, una campagna informativa verso consumatori e imprese, volta alla promozione della riparazione, di accompagnamento all'entrata in operatività della direttiva (UE) 2024/1799.



del settore della distribuzione moderna organizzata, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione-industriale e manifatturiero. Possono essere altresì invitati altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione.

Il comma 3 prevede che l'Osservatorio si riunisca almeno una volta all'anno e che il Ministero delle imprese e del made in Italy ne curi la segreteria.

Con il comma 4 si enucleano i compiti dell'Osservatorio consistenti nel: a) raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze, anche con riferimento agli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024; b) raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni; e c) analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a promuoverne la diffusione.

Infine, in forza del comma 5 si stabilisce che per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato e che la partecipazione allo stesso Osservatorio, da parte dei componenti, degli eventuali sostituti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 3**, che introduce le disposizioni transitorie e finali, è composto da tre commi. Il primo e il secondo comma danno attuazione rispettivamente agli articoli 21 e 22 della direttiva prevedendo, nell'ordine, che le modifiche agli articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter* del codice si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026 e che le modifiche apportate dal decreto legislativo di recepimento si applicano a decorrere dal 31 luglio 2026.

Il terzo comma dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy verrà adeguato l'allegato II-*decies* del codice, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo in commento, alle modifiche dell'allegato II della direttiva.

L'**articolo 4**, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, è composto da un unico comma.

L'articolo prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Si dispone l'inserimento del decreto di attuazione della direttiva nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e l'obbligo per chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Gli allegati A e B al decreto legislativo in esame – che confluiranno nei due nuovi allegati del codice, ossia gli allegati II-*novies* e II-*decies* - riproducono rispettivamente gli allegati I e II della direttiva.



Documento esplicativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024

Direttiva: DIRETTIVA (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

Scadenza/e del recepimento: 31 luglio 2026

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):

Commissione: DG JUST.B.1 e DG GROW

Stato membro: ITALIA

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni»

Informazioni sul contesto generale relativo al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile):

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 - recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 - nel proseguo anche: direttiva.

La direttiva mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità all'interno dell'economia - muovendosi in linea con gli obiettivi della Commissione

europea in materia di transizione verde e consumo sostenibile, definito nel Green Deal - in particolare, incentivando una maggiore riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo degli stessi beni.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in parola detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell'ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con conseguenti riduzioni dei rifiuti e delle emissioni, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.

In linea generale, si evidenzia che al fine di promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni la direttiva, nel quadro della garanzia legale e al di là di questa, prevede l'istituzione di una piattaforma *online* a livello europeo, per mettere in contatto consumatori e riparatori di beni di consumo, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, l'obbligo di riparazione in capo ai produttori di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità a livello normativo unionale e, ancora, un'estensione di ulteriori dodici mesi della garanzia legale nel caso in cui il consumatore abbia scelto di riparare un bene difettoso in costanza di garanzia legale.

A livello nazionale, come evidenziato anche dai contributi offerti dagli *stakeholder* consultati, la necessità di contribuire al processo di transizione verde richiede misure e iniziative che, nel favorire la riparazione dei beni, riducano emissioni e rifiuti, l'utilizzo di materie prime e incidano positivamente sullo smaltimento dei rifiuti.

L'armonizzazione della disciplina a livello unionale impone l'introduzione di norme aggiornate in punto di rimedi per i beni di consumo riparabili e, da un punto di vista sistematico, rende necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di garanzie post-vendita.

Tabella di concordanza:
giugno 2026

Aggiornata il: 26

Direttiva	Misure nazionali di recepimento**	Informazi	Commenti/spieg
-----------	-----------------------------------	-----------	----------------

Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i Del decreto legislativo di recepimento	Testo della/delle disposizione/i	oni aggiuntive e fornite dai servizi della Commissione	azioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo 1	Oggetto, finalità e ambito di applicazione				
Articolo 1, paragrafo 1	1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che rafforzano le disposizioni relative alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.				Non necessita di recepimento, trattandosi di disposizione descrittiva dell'oggetto e dello scopo della direttiva.
Articolo 1, paragrafo 2	2. La presente direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-bis, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-bis, comma 1 Articolo 127-bis (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133. (...)		
Articolo 1, paragrafo 3	3. Gli articoli 5 e 6 si applicano solo ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici	Articolo 1, comma 1, lettera a)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del		

	dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità.	Inserimento dell'articolo 127-bis, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	consumo), art. 127-bis, comma 2 Articolo 127-bis (...) 2. Gli articoli 127-quinquies e 127-sexies si applicano esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies del presente codice prevedono specifiche di riparabilità. (...)		
Articolo 1, paragrafo 4	4. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2018/958.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-bis, comma 3 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-bis, comma 3 Articolo 127-bis (...) 3. Restano impregiudicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.		
Articolo 2	Definizioni				
	Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1 Articolo 127-ter (Definizioni)		

		settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	1. Ai fini del presente titolo si intende per: (...)		
Articolo punto 1	2, 1) consumatore»: il consumatore quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera a) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera a) Articolo 127-ter (...) a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); (...)		
Articolo punto 2	2, 2) «riparatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera b) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera b) Articolo 127-ter (...) b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che		

			forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori; (...)		
Articolo 2, punto 3	3) «riparazione»: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera c) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera c) Articolo 127-ter (...) c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024; (...)		
Articolo 2, punto 4	4) venditore: il venditore quale definito all'articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/771;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera d) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera d) Articolo 127-ter (...) d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c); (...)		
Articolo 2, punto 5	5) «fabbricante»: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera e)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera e)		

		(nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Articolo 127-ter (...) e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42, del regolamento (UE) 2024/1781; (...)			
Articolo punto 6	2,	6) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43, del regolamento (UE) 2024/1781;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera f) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera f) Articolo 127-ter (...) f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43, del regolamento (UE) 2024/1781;		
Articolo punto 7	2,	7) importatore»: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44, del regolamento (UE) 2024/1781;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera g) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera g) Articolo 127-ter (...) g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44, del regolamento (UE) 2024/1781; (...)		
Articolo punto 8	2,	8) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45, del regolamento (UE)	Articolo 1, comma 1, lettera a)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del		

	2024/1781;	Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera h) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera h) Articolo 127-ter (...) h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45, del regolamento (UE) 2024/1781; (...)		
Articolo punto 9	2, 9) bene»: il bene quale definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771, esclusi l'acqua, il gas e l'energia elettrica;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera i) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera i) Articolo 127-ter (...) i) bene: 1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica; 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene; (...)		
Articolo punto 10	2, 10) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2024/1781;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter,		

		127-ter, comma 1, lettera l) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	comma 1, lettera l) Articolo 127-ter (...) l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2024/1781; (...)		
Articolo punto 11	2, 11) «specifiche di riparabilità»: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera m) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter, comma 1, lettera m) Articolo 127-ter (...) m) specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies del presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni; (...)		
Articolo punto 12	2, 12) supporto durevole: il supporto durevole quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE)	Articolo 1, comma 1, lettera a)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-ter,		

	2019/771.	Inserimento dell'articolo 127-ter, comma 1, lettera n) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	comma 1, lettera n) Articolo 127-ter ... n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).		
Articolo 3	Livello di armonizzazione				
	Gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva.				Non necessita di recepimento
Articolo 4	Modulo europeo di informazioni sulla riparazione				
Articolo 4, paragrafo 1	1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito su un supporto durevole nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 1 Articolo 127-quater (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione) 1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-novies del presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la		

			fornitura di servizi di riparazione. (...)		
Articolo 4, paragrafo 2	2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 2 Articolo 127-quater (...) 2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente. (...)		
Articolo 4, paragrafo 3	3. In deroga al paragrafo 2, qualora sia necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per identificare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatta salva la direttiva 2011/83/UE, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 3 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 3 Articolo 127-quater (...) 3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.		

			(...)		
Articolo 4, paragrafo 4	4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4 Articolo 127-quater (...) 4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti: (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)	a) l'identità del riparatore;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera a) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera a) Articolo 127-quater (...) a) l'identità del riparatore; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)	b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera b) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera b) Articolo 127-quater (...) b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di		

			telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)	c) il bene da riparare;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera c) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera c) Articolo 127-quater (...) c) il bene da riparare; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)	d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera d) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera d) Articolo 127-quater (...) d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4,	e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di	Articolo 1, comma 1, lettera a)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del		

lettera e)	calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;	Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera e) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera e) Articolo 127-quater (...) e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)	f) il tempo necessario per completare la riparazione;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera f) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera f) Articolo 127-quater (...) f) il tempo necessario per completare la riparazione; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)	g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera g) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera g) Articolo 127-quater (...) g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del		

			consumatore per la sostituzione temporanea; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)	h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera h) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera h) Articolo 127-quater (...) h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i)	i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera i) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera i) Articolo 127-quater (...) i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera j)	j) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera l) (nuovo Titolo II-bis della	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera l)		

		Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Articolo 127-quater (...) l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione; (...)		
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k)	k) se del caso, informazioni supplementari.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 4, lettera m) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 4, lettera m) Articolo 127-quater (...) m) se del caso, informazioni supplementari. (...)		
Articolo 4, paragrafo 5	5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, il riparatore è tenuto a eseguire il servizio di riparazione a tali condizioni.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 5 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 5 Articolo 127-quater (...) 5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un		

			periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni. (...)		
Articolo 4, paragrafo 6	6. Si reputa che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato abbia rispettato quanto segue:	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 7 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 7 Articolo 127-quater (...) 7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti: (...)		
Articolo 4, paragrafo 6, lettera a)	a) gli obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83/UE e all'articolo 22, paragrafo 1,	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 7, lettera a) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005,	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 7, lettera a) Articolo 127-quater (...)		

	lettera j), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;	n. 206 - Codice del consumo)	a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; (...)		
Articolo 4, paragrafo 6, lettera b)	b) gli obblighi di informazione riguardanti l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/83/UE, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/123/CE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 7, lettera b) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 7, lettera b) Articolo 127-quater (...) b) l'identità e le informazioni di contatto del riparatore di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; (...)		
Articolo 4, paragrafo 6,	c) gli obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui	Articolo 1, comma 1, lettera a)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del		

lettera c)	all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/83/UE e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/123/CE;	Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 7, lettera c) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	consumo), art. 127-quater, comma 7, lettera c) Articolo 127-quater (...) c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; (...)		
Articolo 4, paragrafo 6, lettera d)	d) gli obblighi di informazioni riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/83/UE.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quater, comma 7, lettera d) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quater, comma 7, lettera d) Articolo 127-quater (...) d) le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g) del presente codice. (...)		
Articolo 5	Obbligo di riparazione				
Articolo 5, paragrafo 1	1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-		

	cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può subappaltare la riparazione.	127-quinquies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	quinquies, comma 1 Articolo 127-quinquies (Obbligo di riparazione) 1. Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo. (...)		
Articolo 5, paragrafo 2	2. La riparazione di cui al paragrafo 1 è effettuata alle condizioni seguenti:	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 2 Articolo 127-quinquies (...) 2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti: (...)		
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 2,	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 2, lettera a)		

		lettera a) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Articolo 127-quinquies (...) a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole; (...)		
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l'accesso al bene da parte del consumatore;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 2, lettera b) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 2, lettera b) Articolo 127-quinquies (...) b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore; (...)		
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	c) il fabbricante può fornire in prestito al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 2, lettera c) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 2, lettera c) Articolo 127-quinquies (...) c) il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire; e		

			(...)		
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)	d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 2, lettera d) (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 2, lettera d) Articolo 127-quinquies (...) d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato. (...)		
Articolo 5, paragrafo 3	3. Qualora il fabbricante obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione. Qualora il fabbricante non abbia un rappresentante autorizzato nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono subappaltare la riparazione.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 3 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 3) Articolo 127-quinquies (...) 3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il		

			distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione. (...)		
Articolo 5, paragrafo 4	4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 4 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 4) Articolo 127-quinquies (...) 4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione. (...)		
Articolo 5, paragrafo 5	5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 5 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005,	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 5) Articolo 127-quinquies (...) 5. I fabbricanti o, se del		

	informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II.	n. 206 - Codice del consumo)	caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies. (...)		
Articolo 5, paragrafo 6	6. I fabbricanti non ricorrono ad alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisca la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, quali i	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 6 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 6) Articolo 127-quinquies (...) 6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto		

	requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II come anche le disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale		dell'Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies né le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. (...)		
Articolo 5, paragrafo 7	7. I fabbricanti non rifiutano di riparare beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 7 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 7) Articolo 127-quinquies (...) 7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti		

			giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente. (...)		
Articolo 5, paragrafo 8	8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione di cui al presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-quinquies, comma 8 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-quinquies, comma 8) Articolo 127-quinquies (...) 8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.		
Articolo 5, paragrafo 9	9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare l'allegato II aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi normativi. La Commissione adotta tali atti delegati senza indebito ritardo dopo la pubblicazione del rispettivo atto giuridico dell'Unione e al più tardi 12 mesi dopo detta pubblicazione.				Non necessita di recepimento
Articolo 6	Informazioni sull'obbligo di riparazione				
	Gli Stati membri provvedono	Articolo 1, comma 1, lettera	Decreto legislativo n.		

	affinché il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettano a disposizione in modo gratuito, almeno per l'intera durata del loro obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5, informazioni sui loro servizi di riparazione, facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.	a) Inserimento dell'articolo 127-sexies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-sexies, comma 1) Articolo 127-sexies (Informazioni sull'obbligo di riparazione) 1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.		
Articolo 7	Piattaforma online europea per la riparazione				
Articolo 7, paragrafo 1	1. È istituita una piattaforma online europea per la riparazione (piattaforma online europea) per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. La piattaforma online europea è costituita dalle sezioni nazionali che utilizzano l'interfaccia online comune e comprende link alle piattaforme	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-septies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-septies, comma 1) Articolo 127-septies (Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione) 1. Alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della		

	online nazionali per la riparazione di cui al paragrafo 3 («piattaforme online nazionali»).		direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della piattaforma online europea da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. (...)		
Articolo 7, paragrafo 2	2. Entro 31 luglio 2027, la Commissione sviluppa l'interfaccia online comune per la piattaforma online europea. Tale interfaccia online comune è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6 ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione assicura successivamente la manutenzione tecnica dell'interfaccia online comune.				Non necessita di recepimento
Articolo 7, paragrafo 3	3. Gli Stati membri utilizzano l'interfaccia online comune di cui al paragrafo 2 per le rispettive sezioni nazionali. Gli Stati membri che dispongono di almeno una piattaforma online nazionale,	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-septies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-septies, comma 1 Articolo 127-septies		

	pubblica o privata, che copra il loro intero territorio e sia conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 6 non hanno tuttavia l'obbligo di istituire una sezione nazionale sulla piattaforma online europea. Per contro, la piattaforma online europea contiene i link a dette piattaforme online nazionali. Gli Stati membri assicurano che le rispettive piattaforme online nazionali siano operative entro 31 luglio 2027.	del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	(v. supra)		
Articolo 7, paragrafo 4	4. Gli Stati membri possono estendere la portata delle rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma online europea o, se del caso, le rispettive piattaforme online nazionali per includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-septies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-septies, comma 1) Articolo 127-septies (v. supra)		Opzione esercitata dall'articolo 127-septies, comma 1, codice del consumo
Articolo 7, paragrafo 5	5. L'utilizzo delle sezioni nazionali e delle piattaforme online nazionali nella piattaforma online europea è gratuito per i consumatori. La registrazione è volontaria per i riparatori e, se del caso, per i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-septies, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-septies, comma 2) Articolo 127-septies (...) 2. L'utilizzo della sezione nazionale di cui al comma 1 è gratuito per i consumatori.		La volontarietà dell'iscrizione non è stata esplicita anche in questo comma, posto che nel primo comma dell'articolo 127-septies viene utilizzato il verbo "possono", che già ne assicura la volontarietà.
Articolo 7, paragrafo 6	6. Le sezioni nazionali che utilizzano l'interfaccia online				Non necessita di recepimento

		comune e le piattaforme online nazionali:				
Articolo paragrafo lettera a)	7, 6,	a) includono funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di prestazione dei servizi di riparazione, compresa una funzione basata su mappe, la prestazione di servizi transfrontalieri, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili in materia di riparazione;				Non necessita di recepimento
Articolo paragrafo lettera b)	7, 6,	b) se del caso, includono una funzione di ricerca per trovare venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo;				Non necessita di recepimento
Articolo paragrafo lettera c)	7, 6,	c) consentono ai consumatori di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai riparatori che lo offrono;				Non necessita di recepimento
Articolo paragrafo lettera d)	7, 6,	d) consentono ai riparatori di aggiornare periodicamente le informazioni di contatto e i servizi;				Non necessita di recepimento
Articolo paragrafo	7, 6,	e) consentono ai riparatori di indicare il proprio rispetto delle				Non necessita di recepimento

lettera e)		norme di qualità dell'Unione o nazionali applicabili;				
Articolo 7, paragrafo 6, lettera f)	7, 6,	f) sono accessibili attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio;				Non necessita di recepimento
Articolo 7, paragrafo 6, lettera g)	7, 6,	g) sono accessibili alle persone con disabilità; e				Non necessita di recepimento
Articolo 7, paragrafo 6, lettera h)	7, 6,	h) forniscono agli utenti moduli di contatto per segnalare problemi tecnici connessi al funzionamento della piattaforma online europea come pure inesattezze relativamente alle informazioni fornite dai riparatori e, se del caso, dai venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, dagli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e dalle iniziative di riparazione di tipo partecipativo.				Non necessita di recepimento
Articolo 7, paragrafo 7	7,	7. La piattaforma online europea permette la raccolta di dati non personali relativi al funzionamento delle sezioni nazionali.				Non necessita di recepimento
Articolo 7, paragrafo 8	7,	8. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure adeguate per informare i consumatori, i pertinenti operatori economici e i venditori in merito alla disponibilità della piattaforma online europea.				Rileva in punto di fatto, trattandosi di iniziative che il Governo italiano dovrà realizzare e notificare alla Commissione europea entro il 31 luglio 2029.
Articolo 8		Gruppo di esperti				

	La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo di esperti ha il compito di fornire consulenza alla Commissione riguardo alla progettazione e al funzionamento della piattaforma online europea e delle relative sezioni nazionali.				Non necessita di recepimento
Articolo 9	Punti di contatto nazionali				
Articolo 9, paragrafo 1	1. Entro 31 luglio 2026 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:				Le disposizioni sulla comunicazione alla Commissione europea non necessitano di recepimento, rilevando in punto di fatto.
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)	a) il punto di contatto nazionale che hanno designato per la piattaforma online europea; o	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-octies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-octies, comma 1 Articolo 127-octies (Punto di contatto nazionale) 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-septies. (...)		

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)	b) le piattaforme online nazionali che hanno istituito o istituiranno conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.				Non necessita di recepimento, posto che l'Italia non ha istituito una sua piattaforma nazionale
Articolo 9, paragrafo 2	2. Entro il 31 luglio 2026, gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea possono adottare condizioni, conformemente al diritto dell'Unione, relative all'accesso alla loro sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Tali condizioni possono in particolare prevedere la previa approvazione, da parte del punto di contatto nazionale, della registrazione nella sezione nazionale oppure requisiti in materia di qualifiche professionali. Entro tale data, tali Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali condizioni di accesso adottate.				Opzione non esercitata
Articolo 9, paragrafo 3	3. Gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea e applicano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo provvedono affinché la rispettiva sezione nazionale sia operativa entro sei mesi dalla data in cui la				Posto che l'Italia non ha esercitato l'opzione di cui al par. 2, la previsione di cui al par. 3 non necessita di recepimento.

	Commissione fornisce l'interfaccia online comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2.				
Articolo 9, paragrafo 4	4. Il punto di contatto nazionale è incaricato dei compiti seguenti:	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-octies, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-octies, comma 2 Articolo 127-octies (...) 2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.		

Articolo 9, paragrafo 4, lettera a)	a) fornire l'accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo;	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-octies, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-octies, comma 2 Articolo 127-octies (v. supra)		
Articolo 9, paragrafo 4, lettera b)	b) garantire il rispetto delle eventuali condizioni di accesso stabilite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2; e				L'Italia non ha previsto condizioni di accesso
Articolo 9, paragrafo 4, lettera c)	c) assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-octies, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-octies, comma 2 Articolo 127-octies (v. supra)		
Articolo 10	Misure per le micro, piccolo e medie imprese				
	Se del caso, la Commissione adotta orientamenti per aiutare in particolare le micro, piccole e medie imprese a conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva.				Non necessita di recepimento
Articolo 11	Controllo dell'osservanza				
Articolo 11, paragrafo 1	1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto	Articolo 1, comma 1, lettera h) Inserimento punto 69	Allegato II-septies (...) 69) Articoli dal 127-bis al		Posto che l'ordinamento italiano già

	della presente direttiva.	all'allegato II-septies del del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	127-undecies, 129, 133, 135-bis, 135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.		consente l'esperimento di azioni giurisdizionali per enti pubblici e organizzazioni a tutela degli interessi consumeristici, si è provveduto ad allineare l'elenco delle disposizioni rilevanti per l'esperimento delle Azioni di cui alla direttiva (UE) 2020/1828. In particolare, in sede di trasposizione della direttiva (UE) 2020/1828, sono stati introdotti gli articoli 140-ter e seguenti del codice del consumo. I soggetti legittimati ad esperire in Italia le azioni rappresentative sono: gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta
--	---------------------------	--	--	--	--

					di essere legittimati e gli enti - designati da altri Stati membri - iscritti nell'elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all'articolo 3, numero 6), Regolamento (UE) 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Restano, infine, ad ogni modo, fermi i rimedi esperibili in sede giurisdizionale e amministrativa.
--	--	--	--	--	--

Articolo 11, paragrafo 2	2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti dello Stato membro per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:				v. supra
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)	a) enti pubblici o loro rappresentanti;				v. supra
Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)	b) organizzazioni aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori o l'ambiente;				v. supra
Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)	c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse ad agire.				v. supra
Articolo 12	Informazioni al consumatore				
	Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori, anche sui siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-novies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-novies, comma 1 Articolo 127-novies (Informazioni ai consumatori) 1. Nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,		

			sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.		
Articolo 13	Misure degli Stati membri volte a promuovere la riparazione				
Articolo 13, paragrafo 1	1. Gli Stati membri adottano almeno una misura volta a promuovere la riparazione	Articolo 2 del decreto legislativo di recepimento	Articolo 2 Osservatorio nazionale sulla riparazione 1. Allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali		

			nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al riesame della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, l'Osservatorio nazionale sulla riparazione, di seguito denominato «Osservatorio». 2. All'Osservatorio sono invitati a partecipare i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Unione delle Camere di Commercio e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile nonché fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale dei	
--	--	--	--	--

			Consumatori e degli Utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell'artigianato e della piccola e media impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della distribuzione moderna organizzata, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione-industriale e manifatturiero. Possono essere, altresì, invitati altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione. 3. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne cura la segreteria. 4. L'Osservatorio ha il compito di: a) raccogliere i dati sulla		
--	--	--	--	--	--

			consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024; b) raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni; c) analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a promuoverne la diffusione. 5. Per il funzionamento dell'Osservatorio non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti, non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.		
--	--	--	--	--	--

Articolo 13, paragrafo 2	2. Entro il 31 luglio 2029, gli Stati membri notificano alla Commissione una o più misure adottate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni sulle misure notificate dagli Stati membri.				Rileva in punto di fatto
Articolo 14	Imperatività delle norme				
Articolo 14, paragrafo 1	1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti, non vincola il consumatore.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-decies, comma 1 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-undecies, comma 1 Articolo 127-decies (Carattere imperativo delle disposizioni) 1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (...)		
Articolo 14, paragrafo 2	2. La presente direttiva non impedisce ai riparatori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre le tutele previste dalla presente direttiva.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-decies, comma 2 (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 -	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-undecies, comma 2 Articolo 127-decies (...) 2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore		

		Codice del consumo)	condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.		
Articolo 15	Sanzioni				
	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 luglio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	Articolo 1, comma 1, lettera a) Inserimento dell'articolo 127-undecies, (nuovo Titolo II-bis della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 127-duodecies Articolo 127-undecies (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.		

			2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati. 3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15. 5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. 6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo		
--	--	--	--	--	--

			sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127- <i>quarter</i> , 127- <i>quinquies</i> e 127- <i>sexies</i> .		
Articolo 16	Modifica della direttiva (UE) 2019/771				
	La direttiva (UE) 2019/771 è così modificata:				
Articolo 16, punto 1	1) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:	Articolo 1, comma 1, lettera b) Sostituzione della lettera d) dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 129, comma 3, lettera d)		
Articolo 16, punto 1, lettera d)	«d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche	Articolo 1, comma 1, lettera b) Sostituzione della lettera d) dell'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo)	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 129, comma 3, lettera d) Articolo 129 (...) 3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere		

	fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.»;		conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: (...) d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta. d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente	
--	--	--	--	--

			aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.		
Articolo 16, punto 2	2) l'articolo 10 è così modificato:				
Articolo 16, punto 2, lettera a)	a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Se, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»;	Articolo 1, comma 1, lettera c) Inserimento del comma 1-bis dell'articolo 133, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 133, comma 2-bis Articolo 133 (...) 1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.		
Articolo 16, punto 2, lettera b)	b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis.»;				In assenza di un criterio di delega specifico e in continuità con le scelte del legislatore del recepimento della direttiva del 2019

					appena citata non è stata esercitata l'opzione di mantenere o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti in relazione alla responsabilità del venditore.
Articolo 16, punto 2, lettera c)	c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Gli Stati membri che, conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 5, non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore o prevedono solo un termine di prescrizione applicabile ai rimedi, possono derogare al paragrafo 2 bis purché assicurino che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione applicabile ai rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a tre anni.»;				Si è scelto di non esercitare l'opzione di cui a quest'ultimo paragrafo, in relazione al quale non è stato dettato un criterio di delega specifico, in considerazione dell'impostazione generale delineata dal Codice del consumo con riferimento alla materia della responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità. L'assetto vigente risulta incardinato sulla presenza di un termine fisso di responsabilità del venditore (2 anni dalla consegna del bene) e su un termine di prescrizione per

					esercitare l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore (ventisei mesi dalla consegna del bene). L'applicazione del meccanismo previsto dal legislatore unionale avrebbe comportato una modifica radicale della disciplina interna, con potenziali dissonanze con i principi della certezza del diritto e della tutela effettiva del consumatore.
Articolo 16, punto 3	3) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.»;	Articolo 1, comma 1, lettera d) Inserimento del comma 2-bis dell'articolo 135-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 135-bis, comma 2-bis Articolo 135-bis (...) 2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di		

			cui all'articolo 133, comma 1-bis.		
Articolo 16, punto 4	4) l'articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) a titolo gratuito; b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, in prestito. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.».	Articolo 1, comma 1, lettera e) Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), art. 135-ter, comma 1 Articolo 135-ter 1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) senza spese; b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. 1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) a titolo gratuito; b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; c) senza notevoli inconvenienti per il		

			consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.		
Articolo 17	Modifica della direttiva (UE) 2020/1828				
	All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente: All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente: «69) Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che	Articolo 1, comma 1, lettera h) Inserimento punto 69 all'allegato II-septies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	Allegato II-septies (...) 69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis, 135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.		

	modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).»		229", in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.		
Articolo 18	18 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394				
	All'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente: «29. Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj).				Non necessita di recepimento, trattandosi di una modifica ad una fonte normativa direttamente applicabile
Articolo 19	Relazione della Commissione e riesame				
Articolo 19, paragrafo 1	1. Entro il 31 luglio 2031, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta il contributo della presente direttiva, in particolare quello degli articoli 5 e 16, alla promozione della riparazione nel mercato interno, comprese la riparazione di beni soggetti a specifiche di riparabilità al di fuori della garanzia legale e la				Non necessita di recepimento

	scelta, da parte dei consumatori, della riparazione nel quadro della garanzia legale, nonché il suo impatto sulle imprese e sui consumatori.				
Articolo 19, paragrafo 2	2. La relazione valuta inoltre l'efficacia degli incentivi alla scelta della riparazione, compresa l'estensione della garanzia legale, e la necessità di promuovere le garanzie commerciali sui servizi di riparazione e di adottare norme sulla responsabilità dei riparatori in materia di riparazione.				v. supra
Articolo 19, paragrafo 3	3. Con riferimento all'articolo 7, la relazione valuta l'efficacia della piattaforma online europea sulla base delle informazioni relative al numero di prestatori di servizi di riparazione attivi e al numero di consumatori che hanno effettuato l'accesso alla piattaforma online europea.				v. supra
Articolo 19, paragrafo 4	4. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.				v. supra

Articolo 19, paragrafo 5	5. Il livello di armonizzazione necessario per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che recepiscono la presente direttiva, in particolare riguardo ai periodi di responsabilità, è valutato nel contesto del riesame previsto all'articolo 25 della direttiva (UE) 2019/771.				v. supra
Articolo 20	Esercizio della delega				
Articolo 20, paragrafo 1	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.				Non necessita di recepimento
Articolo 20, paragrafo 2	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 31 agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun period.				v. supra
Articolo 20, paragrafo 3	3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti				v. supra

	della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.				
Articolo 20, paragrafo 4	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.				v. supra
Articolo 20, paragrafo 5	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.				v. supra
Articolo 20, paragrafo 6	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio				v. supra
Articolo 21	Disposizioni transitorie				

	L'articolo 16 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del 31 luglio 2026.	Articolo 3, comma 1	Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026. (...)		
Articolo 22	Recepimento				
Articolo 22, paragrafo 1	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 31 luglio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere da 31 luglio 2026.	Articolo 3, comma 2	Articolo 3 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 luglio 2026.		
Articolo 22, paragrafo 2	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle				Rileva in punto di fatto

	disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.				
Articolo 23	Entrata in vigore				
	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.				Non necessita di recepimento
Articolo 24	Destinatari				
	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.				Non necessita di recepimento
Allegato I		Articolo 1, comma 1, lettera i) Inserimento dell'allegato II-novies (che riproduce l'allegato A del decreto legislativo di recepimento) nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) Allegato II-novies (non viene riportato per semplicità)		
Allegato II		Articolo 1, comma 1, lettera i) Inserimento dell'allegato II-decies (che riproduce l'allegato B del decreto legislativo di recepimento) nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo	Decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) Allegato II-decies (non viene riportato per semplicità)		

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE

** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1799 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 RECANTE NORME COMUNI CHE PROMUOVONO LA RIPARAZIONE DEI BENI

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 - recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

Articolo 1 (*Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*) reca le disposizioni di modifica ed integrazione al Codice del consumo necessarie per il recepimento della direttiva.

Le disposizioni riguardano l'introduzione delle disposizioni sulla riparazione dei beni nel suddetto Codice in un nuovo Titolo II-bis della parte IV, nonché le modifiche delle disposizioni in materia di garanzia legale di conformità.

In particolare, il nuovo titolo II-bis è denominato “*Della riparazione dei beni*”.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso, introduce gli articolo 127-bis e seguenti.

L'**articolo 127-bis** riguarda l'ambito di applicazione e stabilisce che le disposizioni del titolo in esame si applichino alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifichi o si manifesti al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133 del codice del consumo. Inoltre, si prevede che gli articoli dedicati all'obbligo di riparazione e alle informazioni sull'obbligo di riparazione trovano applicazione esclusivamente per i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'introducendo allegato II-*decies* del Codice del consumo prevedono specifiche di riparabilità. Infine, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

L'**articolo 127-ter** è dedicato alle definizioni di “riparatore”, “riparazione”, “fabbricante”, “rappresentante autorizzato”, “importatore”, “distributore”, “bene”, “ricondizionamento” e “specifiche di riparabilità”. Quanto alle definizioni di “consumatore”, “venditore” e “supporto durevole” è stato effettuato un rinvio alle previsioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 128, comma 2, del codice, lettere c) e m).

L'**articolo 127-quater** riguarda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e stabilisce che i riparatori possono fornire al consumatore detto modulo (riprodotto nell'introducendo allegato II-*novies* del codice).

L'**articolo 127-quinquies**, sull'obbligo di riparazione, stabilisce che, su richiesta del consumatore, il fabbricante sia tenuto a riparare i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nell'allegato II-*decies* del codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. La norma prevede, inoltre, la possibilità di affidare a terzi la riparazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione.

L'**articolo 127-sexies** pone in capo al fabbricante (o, se del caso, al rappresentante autorizzato, all'importatore o al distributore) l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente o, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui al sopra esaminato articolo 127-*quinquies*, le informazioni sui servizi di riparazione offerti in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

L'**articolo 127-septies** è dedicato alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione e stabilisce che alla sezione nazionale della piattaforma europea *online* per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, a seguito dell'attivazione da parte della Commissione europea, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. L'utilizzo della sezione nazionale è gratuito per i consumatori. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva la Commissione europea svilupperà tale piattaforma, di cui la sezione nazionale è parte costitutiva e integrante, entro il 31 luglio 2027 e ne curerà essa stessa la manutenzione; pertanto, gli oneri di funzionamento delle sezioni nazionali non sono a carico degli Stati membri: l'interfaccia della piattaforma, compreso lo sviluppo, la gestione e la manutenzione, anche relativamente alla sezione nazionale è interamente a carico della Commissione europea. Inoltre, gli operatori potranno registrarsi in autonomia direttamente sulla piattaforma e i consumatori potranno accedere liberamente alla stessa.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di punto di contatto, si occupa meramente di fornire l'accesso alla rispettiva sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di

tipo partecipativo e di assistere la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea *online*.

Gli oneri di sviluppo, gestione e manutenzione della sezione nazionale, come parte costitutiva della piattaforma europea, saranno a carico della Commissione europea.

L'**articolo 127-octies** individua nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* il punto di contatto con la Commissione europea per la sezione italiana di cui al citato articolo 127-septies. Il punto di contatto nazionale è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, si prevede che il punto di contatto assista la Commissione per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma *online* europea. Tale collaborazione con la Commissione europea si estrinsecherà sostanzialmente nello svolgimento delle attività già descritte, anche mediante la facilitazione che potrà derivare dalla realizzazione *in fieri* di un "*cooperation framework with the national contact points*" coordinato dalla Commissione europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale.

Con riferimento alle nuove attività connesse allo svolgimento della funzione di punto di contatto nazionale e supervisione della suddetta sezione nazionale, si ritiene che, in ragione del fatto che lo sviluppo e la gestione operativa della piattaforma saranno a carico diretto della Commissione europea, sarà possibile svolgere le funzioni di punto di contatto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività demandate al punto di contatto – ossia di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione e di assistere la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma *online* europea – consisteranno, infatti, nel mero supporto pratico e nella partecipazione al *network* dei punti di contatto.

L'**articolo 127-novies** è dedicato alle informazioni ai consumatori e stabilisce che nei siti *internet* istituzionali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nonché nel portale *online* del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (tuttoconsumatori.it), siano pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dall'introduzione titolo II-bis e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il *link* alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni sui diritti dei consumatori sono rese accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti *web* nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.

L'**articolo 127-decies** stabilisce che è nullo ogni patto, volto ad escludere, derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo in esame. Si tratta di una nullità di protezione, che opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La disposizione fa ad ogni modo salve eventuali previsioni diverse del medesimo decreto. Inoltre, si prevede che il riparatore possa offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del decreto in commento.

L'**articolo 127-undecies** prevede, al comma 1, le sanzioni amministrative per il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies, tenendo conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.

Al comma 2 si prevede il raddoppio dei limiti minimi e massimi delle sanzioni nei casi di particolare gravità o di recidiva.

Il comma 3 attribuisce all'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, il potere di accertare le violazioni delle norme di cui all'introduzione titolo II-bis, di inibire la continuazione e di eliminarne gli effetti.

Al comma 4 trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 27, **commi da 2 a 15** del codice sotto la rubrica "*Tutela amministrativa e giurisdizionale*", riservata in via prioritaria all'AGCM.

Il comma 5 stabilisce che l'AGCM esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

Il comma 6 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'introduzione titolo II-bis siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.

I suddetti compiti in capo all'AGCM saranno esercitati avvalendosi delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto della contiguità tra fattispecie già oggetto di intervento da parte dell'AGCM nell'ambito delle sue competenze relative alle pratiche commerciali scorrette nonché alle altre normative a tutela dei consumatori e le norme di nuova introduzione.

Le sanzioni introdotte in recepimento dell'articolo 15 della direttiva UE 2024/1799, sebbene allo stato non determinabili nell'*an* e nel *quantum*, sono fattispecie di nuova istituzione.

La disposizione prevede che gli introiti derivanti dalle stesse siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che potrà realizzare, nell'esercizio finanziario di acquisizione, attività volte a favorire la *compliance* degli obblighi unionali, sia mediante azioni verso le imprese al fine di diffonderne la consapevolezza e la capacità di rispetto, sia in relazione all'*enforcement* anche in coordinamento con l'autorità incaricata della repressione delle condotte in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva, ossia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La restante quota del 50 per cento dei proventi resterà definitivamente acquisita all'erario.

L'articolo 1, comma 1, lettere da *b*) a *e*), modifica gli articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter* del codice, in recepimento dell'articolo 16 della direttiva, che reca modifiche alla direttiva (UE) 2019/771.

In particolare, è stata sostituita la lettera *d*) dell'articolo 129, comma 3, del codice del consumo dedicato alla "*Conformità dei beni al contratto*", includendo tra i requisiti oggettivi di conformità anche quello della "*riparabilità*".

A norma del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 133, qualora venga effettuata una riparazione quale rimedio volto a ripristinare la conformità del bene, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, dello stesso codice, il periodo di responsabilità gravante sul venditore sarà esteso una volta di dodici mesi.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 135-*bis* prevede che il venditore, prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, informi il consumatore in ordine alla facoltà di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, nonché relativamente all'eventuale estensione della garanzia di cui al citato nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 133.

L'articolo 135-*ter*, per effetto delle modifiche apportate, stabilisce che il venditore, nel corso della riparazione, possa fornire un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato e che, su richiesta del consumatore, possa adempiere al proprio obbligo di sostituire il bene fornendo un bene ricondizionato.

Con l'articolo 1, comma 1, la lettera *f*) viene inserito l'articolo 135-*vicies-quater*, volto ad aggiornare il quadro normativo relativo all'*enforcement*. In particolare, si stabilisce che l'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme relative alla garanzia legale di conformità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo di cui al titolo III, parte IV del codice, quindi, con riferimento sia al capo I "*Della vendita di beni*" sia al capo I-*bis* "*Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali*".

L'Autorità inibisce la continuazione ed elimina gli effetti delle violazioni menzionate. In tema di accertamento e sanzione, trova applicazione l'articolo 27, commi da 2 a 15, del medesimo codice del consumo.

Il comma 3 affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di autorità responsabile per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 con riferimento alla direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni, e della direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. In tal modo viene aggiornato il quadro normativo relativo all'*enforcement*.

I suddetti compiti in capo all'AGCM saranno esercitati avvalendosi delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento delle competenze relative alle pratiche commerciali scorrette e alle altre normative a tutela dei consumatori.

Viene, inoltre, abrogata la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 144-*bis* del codice del consumo. Tale modifica si rende necessaria per aggiornare il quadro normativo relativo all'*enforcement*, conformemente a quanto appena precisato sull'introduzione articolo 135-*vicies-quater*.

Viene altresì modificato l'allegato II-*septies* del codice, tramite l'aggiunta del punto 69. In particolare, tra le disposizioni rilevanti ai fini della proposizione delle azioni rappresentative, disciplinate dagli articoli 140-*ter* e seguenti del codice, viene aggiunto il riferimento alle norme di trasposizione della direttiva (UE) 2024/1799.

Vengono, infine, inseriti due nuovi allegati nel codice ossia gli allegati II-*novies* e II-*decies*, rispettivamente di cui agli allegati A e B al decreto legislativo di recepimento della direttiva.

L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio nazionale sulla riparazione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 con durata fino alla fase di revisione della direttiva, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva stessa. Le funzioni dell'Osservatorio si incentrano sul raccordo con i soggetti istituzionali e rappresentanti degli *stakeholder* interessati al settore della riparazione indicati al comma 2 al fine di raccogliere documentazione, dati e informazioni e sulla possibilità di convocare almeno una volta all'anno una riunione per monitorare lo sviluppo del settore.

La segreteria sarà svolta dal Dipartimento mercato e tutela - Direzione generale consumatori e mercato. Così come i partecipanti non percepiscono alcun emolumento, le funzioni di segreteria sono svolte nell'ambito delle ordinarie attività già espletate dall'Amministrazione.

Il comma 5 precisa al riguardo che la partecipazione all'Osservatorio non dà diritto a gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 3** disciplina il termine a partire dal quale si applicano le nuove disposizioni e prescrive l'adozione di un decreto ministeriale per adeguare l'allegato II-*decies* del codice del consumo, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo in commento, alle modifiche dell'allegato II della direttiva.

L'**articolo 4** prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle imprese e del made in *Italy*

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828*”.

Referente: Ufficio legislativo MIMIT – Direzione Generale Consumatori e Mercato

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame mira al recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025», il cui articolo 4 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva.

La direttiva mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità all'interno dell'economia - muovendosi in linea con gli obiettivi della Commissione europea in materia di transizione verde e consumo sostenibile, definito nel Green Deal - in particolare, incentivando una maggiore riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo degli stessi beni.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in parola detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell'ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con conseguenti riduzioni dei rifiuti e delle emissioni, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.

In linea generale, si evidenzia che al fine di promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni la direttiva, nel quadro della garanzia legale e al di là di questa, prevede l'istituzione di una piattaforma *online* a livello europeo, per mettere in contatto consumatori e riparatori di beni di consumo, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, l'obbligo di riparazione in capo ai produttori di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità a livello normativo unionale e, ancora, un'estensione di ulteriori dodici mesi della garanzia legale nel caso in cui il consumatore abbia scelto di riparare un bene difettoso in costanza di garanzia legale.



Secondo quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1799, gli Stati membri dovranno adottare entro il 31 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dalla stessa data.

A livello nazionale, come evidenziato anche dai contributi offerti dagli *stakeholder* consultati, la necessità di contribuire al processo di transizione verde richiede misure e iniziative che, nel favorire la riparazione dei beni, riducano emissioni e rifiuti, l'utilizzo di materie prime e incidano positivamente sullo smaltimento dei rifiuti.

L'armonizzazione della disciplina a livello unionale impone l'introduzione di norme aggiornate in punto di rimedi per i beni di consumo riparabili e, da un punto di vista sistematico, rende necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di garanzie post-vendita.

Infine, si evidenzia che le finalità cui mira lo schema di decreto legislativo in parola sono coerenti anche con il programma di Governo¹ che dedica uno dei suoi 15 punti ("*L'Ambiente, una priorità*") al tema dell'ambiente, riconoscendo centralità ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
- decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni*";
- decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*".
- decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;
- decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE»;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide prevalentemente sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", introducendo nella parte IV un nuovo titolo II-bis (articoli da 127-bis a 127-undecies), contenente le disposizioni relative alla riparazione in attuazione della direttiva (ad



esempio, modulo europeo di riparazione, obbligo di riparazione, sezione nazionale della piattaforma online europea, punto di contatto).

Sono state, inoltre, apportate puntuali modifiche ad altre disposizioni rilevanti del medesimo codice con riferimento alla responsabilità del venditore per i difetti di conformità del bene (articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter*).

Viene, inoltre, inserito l'articolo 135-*vicies quater*, e soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 144-*bis*. Tali modifiche sono volte ad aggiornare il quadro normativo relativo all'*enforcement*.

Vengono, infine, inseriti l'allegato II-*novies* e l'allegato II-*decies* (che riproduce l'elenco degli atti dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità, aggiornato alla luce della direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione). È stato altresì aggiunto all'allegato II-*septies*, recante le disposizioni rilevanti ai fini della proposizione delle azioni rappresentative, il nuovo numero 69, che riporta le disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1799.

La tecnica di recepimento della novella assicura coerenza e coordinamento con il quadro normativo preesistente.

In particolare, la collocazione del titolo II-*bis* rispetta l'impianto sistematico, atteso che la Parte in cui è stato inserito è dedicata alla "Sicurezza e qualità", nella quale è contenuta la disciplina relativa alla garanzia legale di conformità, oggetto di modifica da parte della direttiva.

Il rinvio interno all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 128, comma 2, del codice, lettere c) scongiura il rischio di sovrapposizioni e dubbi interpretativi. Inoltre, si garantisce continuità rispetto all'esegesi consolidatasi nel corso degli anni sulle definizioni richiamate.

Le modifiche puntuali alle norme sulla garanzia legale assicurano continuità con le recenti scelte del legislatore del recepimento della direttiva (UE) 2019/771, scongiurando anche in questo caso il rischio di sovrapposizioni e dubbi interpretativi.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale. In particolare, attese le finalità della direttiva (assicurare una maggiore circolarità all'interno dell'economia, muovendosi in linea con gli obiettivi della Commissione europea in materia di transizione verde e consumo sostenibile), vengono in rilievo gli articoli 9 (tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni) e 41 Cost. (a norma del quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente), come di recente modificati con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'articolato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, trattandosi di competenza esclusiva dello Stato (cfr. art. 117, comma 1, lett. e), l) e s), rispettivamente su tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. Fermo restando che, come sopra



precisato, si tratta di materia rientrante tra le competenze esclusive dello Stato, l'attribuzione dei poteri sanzionatori in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non prevede adempimenti a carico degli enti locali. Infine, la scelta di attribuire la funzione di punto di contatto nazionale risponde ad esigenze di uniformità e facilitazione dei rapporti con la Commissione europea.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo concerne disposizioni in materia di riparazione e garanzia di conformità; tali materie sono riservate alla fonte primaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge che vertono sulla medesima materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia, né orientamenti consolidati della giurisprudenza.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo in oggetto, pienamente compatibile con l'ordinamento unionale, mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme della direttiva.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in esame, in adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo, non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*



Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rinvencono atti di recepimento della direttiva in oggetto da parte di altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di articolato (introducendo articolo 127-ter del codice del consumo) introduce nuove definizioni in attuazione dell'articolo 2 della direttiva.

Si tratta delle definizioni di: “riparatore”, “riparazione”, “fabbricante”, “rappresentante autorizzato”, “importatore”, “distributore”, “bene”, “ricondizionamento” e “specifiche di riparabilità”. Tali norme definitorie recepiscono pedissequamente il dettato del legislatore euro-unitario in ossequio al principio di armonizzazione massima. Quanto alle definizioni di “consumatore”, “venditore” e “supporto durevole” è stato effettuato un rinvio a quanto rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 128, comma 2, del codice, lettere c) e m).

Le definizioni di “consumatore”, “venditore” e “supporto durevole” sono compatibili con il quadro normativo esistente, trattandosi di mero rinvio interno al codice del consumo. Quanto alle restanti definizioni di nuovo conio, si tratta di trasposizione pedissequa di norme dettate dalla direttiva, di armonizzazione massima, che nella maggior parte dei casi replicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1781, fonte direttamente applicabile.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di articolato normativo sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.

Viene introdotto nella parte IV un nuovo titolo II-*bis* (articoli da 127-*bis* a 127-*undecies*), contenente le disposizioni relative alla riparazione in attuazione della direttiva (ad esempio, modulo europeo di riparazione, obbligo di riparazione, sezione nazionale della piattaforma online europea, punto di contatto).

Sono state, inoltre, apportate puntuali modifiche ad altre disposizioni rilevanti del medesimo codice con riferimento alla responsabilità del venditore per i difetti di conformità del bene (articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter*). Tali interventi sono stati effettuati sia in attuazione delle modifiche alla direttiva (UE) 2019/771, sia al fine di armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita, come previsto dal criterio di delega di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge di delegazione,

Infine, viene inserito l'articolo 135-*vicies-quater*, e soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 144-*bis*.

Vengono, infine, inseriti l'allegato II-*novies* e l'allegato II-*decies* (che riproduce l'elenco degli atti dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità, aggiornato alla luce della direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione). È stato altresì aggiunto all'allegato II-*septies*, recante le disposizioni rilevanti ai fini della proposizione delle azioni rappresentative, il nuovo numero 69, che riporta le disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1799.

La tecnica di recepimento della novella assicura coerenza e coordinamento con il quadro normativo preesistente.

In particolare, la collocazione del titolo II-*bis* rispetta l'impianto sistematico, atteso che la Parte in cui è stato inserito è dedicata alla "Sicurezza e qualità", nella quale è contenuta la disciplina relativa alla garanzia legale di conformità, oggetto di modifica da parte della direttiva.

Il rinvio interno all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 128, comma 2, del codice, lettere c) scongiura il rischio di sovrapposizioni e dubbi interpretativi. Inoltre, si garantisce continuità rispetto all'esegesi consolidatasi nel corso degli anni sulle definizioni richiamate.

Le modifiche puntuali alle norme sulla garanzia legale assicurano continuità con le recenti scelte del legislatore del recepimento della direttiva (UE) 2019/771, scongiurando anche in questo caso il rischio di sovrapposizioni e dubbi interpretativi.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

All'interno del testo normativo non sussistono effetti abrogativi impliciti. È stata soppressa la lettera c) del comma 1 dell'articolo 144-*bis* del codice del consumo, al fine di aggiornare il quadro normativo relativo all'*enforcement*, conformemente a quanto previsto dall'introducendo articolo 135-*vicies-ter*/2.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge di delegazione europea 2025 n. 36 è stata approvata il 17 marzo 2026. Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame. Nell'eventualità che le istituzioni europee modifichino l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799, contenente l'elenco degli atti giuridici che prevedono specifiche di riparabilità, l'intervento normativo richiederà l'adozione di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame. In tale ipotesi, la modifica apportata agli atti unionali sarà seguita dall'adozione di un decreto ministeriale, volto a garantire l'adeguamento dell'introducendo allegato II-*decies*, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

RELAZIONE AIR

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828, in attuazione della legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*», in particolare dell'articolo 4.

Amministrazione competente: Ministero delle imprese e del made in Italy

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo MIMIT – Direzione Generale Consumatori e Mercato

ALLEGATI: *Impact assessment* della Commissione europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52023SC0059>)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme di recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, - recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 - nel prosieguo anche: direttiva.

La direttiva mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità all'interno dell'economia - muovendosi in linea con gli obiettivi della Commissione europea in materia di transizione verde e consumo sostenibile, definito nel *Green Deal* - in particolare, incentivando una maggiore riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo degli stessi beni.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in parola detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell'ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con conseguenti riduzioni dei rifiuti e delle emissioni, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.

In linea generale, si evidenzia che al fine di promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni la direttiva, nel quadro della garanzia legale e al di là di questa, prevede l'istituzione di una piattaforma *online* europea per la riparazione, per mettere in contatto consumatori e riparatori di beni di consumo, l'introduzione di un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, l'obbligo di riparazione in capo ai produttori di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità a livello normativo unionale e, ancora, un'estensione di ulteriori dodici mesi della garanzia legale nel caso in cui il consumatore abbia scelto di riparare un bene difettoso in costanza di garanzia legale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2024/1799, gli Stati membri dovranno adottare entro il 31 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dalla stessa data.

A livello nazionale, come evidenziato anche dai contributi offerti dagli *stakeholder* consultati, la necessità di contribuire al processo di transizione verde richiede misure e iniziative che, nel favorire la riparazione dei beni, riducano emissioni e rifiuti, l'utilizzo di materie prime e incidano positivamente sullo smaltimento dei rifiuti.

L'armonizzazione della disciplina a livello unionale impone l'introduzione di norme aggiornate in punto di rimedi per i beni di consumo riparabili e, da un punto di vista sistematico, rende necessario coordinare la introducenda disciplina con quanto già normato in tema di garanzie post-vendita.

La motivazione a giustificazione dell'intervento normativo oggetto della presente analisi risiede nella finalità ultima di allineare il nostro ordinamento alla disciplina unionale, attraverso la previsione di specifici criteri di delega al Governo. In particolare, il legislatore delegato sarà tenuto a:

- a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
- b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
- c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
- d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
 - 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
 - 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
- e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

- f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
- g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Infine, si evidenzia che le finalità cui mira lo schema di decreto legislativo in parola sono coerenti anche con il programma di Governo¹ che dedica uno dei suoi 15 punti (*“L'Ambiente, una priorità”*) al tema dell'ambiente, riconoscendo centralità ai temi dell'economia circolare e della sostenibilità.

Si riportano di seguito gli effetti attesi per i consumatori, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai consumatori si presume che, dall'attuazione della direttiva, potranno derivare vantaggi trasversali connessi alla tendenziale convenienza economica della riparazione a fronte dell'acquisto di un bene nuovo. Peraltro, tra i potenziali benefici connessi alla scelta della riparazione rispetto alla sostituzione del bene difettoso, è possibile annoverare l'estensione di 12 mesi del periodo di responsabilità del venditore che evidentemente costituisce un vantaggio apprezzabile per il consumatore. Ci si attende, altresì, un miglioramento dei livelli di chiarezza e trasparenza delle informazioni di cui gli stessi consumatori potranno disporre attraverso il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, importante per una piena consapevolezza.

Tra i destinatari – prevalentemente nella categoria delle imprese - è possibile annoverare anche i soggetti di seguito elencati:

- i riparatori;
- i fabbricanti e, in via sussidiaria, i rappresentanti autorizzati nell'Unione europea, gli importatori e i distributori;
- i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e i soggetti che effettuano iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

Con riferimento, in primo luogo, ai riparatori si ritiene che gli impatti prevalenti vadano in direzione favorevole, verso una crescita delle opportunità. Infatti, potranno presentarsi anche delle occasioni per nuovi riparatori indipendenti (con particolare riguardo alle PMI) che potranno scegliere di entrare e operare nel mercato della riparazione, capace di suscitare maggiore interesse rispetto al passato, alla luce del nuovo quadro di derivazione eurounitaria. Tra l'altro, la natura armonizzata delle disposizioni potrebbe comportare effetti positivi anche sotto il profilo della leale concorrenza tra gli stessi riparatori. In base alle aspettative, inoltre, tali soggetti potrebbero trarre vantaggio dalla maggiore visibilità offerta dalla piattaforma *online* europea per la riparazione e dalla conseguenziale crescita del mercato della riparazione. Sotto il profilo degli oneri, la disciplina non impone nuovi obblighi

¹ <https://www.programmagoverno.gov.it/it/programma-di-governo-navigabile/>

specifici (che ricadono viceversa sui fabbricanti), ma potrebbe determinare più rigorosi obblighi informativi (in particolare, qualora il riparatore scelga di utilizzare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione). Tuttavia, si ritiene che - poste le norme relative agli obblighi informativi pre-contrattuali già vigenti - l'impatto dei nuovi oneri informativi gravanti sul riparatore che scelga di fornire il modulo europeo non sarà particolarmente oneroso. Invero, la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva fa discendere dalla completezza e dalla accuratezza del modulo europeo di informazioni sulla riparazione una presunzione circa il rispetto di specifici obblighi informativi.

Per i fabbricanti e i soggetti chiamati a adempiere gli obblighi di cui all'articolo 5 della direttiva in via sussidiaria (nello specifico, in successione, i rappresentanti autorizzati nell'Unione europea, gli importatori e i distributori), deriveranno nuovi e maggiori oneri sia di informazione (cfr. quanto previsto dall'art. 6 della direttiva) sia di riparazione. Giova ricordare che gli obblighi sono circoscritti alle tipologie di beni per i quali a livello europeo sono già stati adottati specifici atti normativi che hanno provveduto ad inquadrare requisiti di riparabilità e specifiche indicazioni sulla messa a disposizione dei pezzi di ricambio ai centri di assistenza (ad es. tipologia di pezzi di ricambio, tempo minimo entro il quale le parti di ricambio devono essere rese disponibili ecc.) e anche agli utilizzatori finali. Da ciò si evince che nel complesso i fabbricanti dovranno, per il futuro, scegliere sempre di più, nella costruzione del proprio *business plan*, se realizzare produzioni durevoli e di qualità (a beneficio della sostenibilità ambientale e del rapporto di fiducia con i consumatori) o, in alternativa, produzioni meno durature e di qualità inferiore da cui potranno derivare maggiori costi per la riparazione. Inoltre, dai nuovi obblighi posti in capo ai fabbricanti con riferimento alle parti di ricambio, ad esempio l'obbligo di offrirle a un prezzo ragionevole, potrebbero derivare maggiori opportunità per i soggetti che non effettuano direttamente le riparazioni ma possono intraprendere un'attività economica comunque legata a questo settore (come, ad esempio, coloro che acquistano beni difettosi a fini di ricondizionamento). Tali attività potranno anche incidere sulla crescita del mercato dei beni c.d. ricondizionati ovvero beni di seconda mano ma che sono stati revisionati e opportunamente mantenuti.

Infine, dalla scelta di estendere la possibilità di registrarsi alla piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva anche ai venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, agli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e ai soggetti che effettuano iniziative di riparazione di tipo partecipativo (che si possono immaginare legate al mondo no-profit), si attende un'adequata e positiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e che da ciò deriverà anche un incremento delle opportunità per i consumatori. Sebbene l'adesione alla piattaforma potrà comportare oneri aggiuntivi connessi, ad esempio, agli obblighi informativi, si ricorda che l'adesione è, in ogni caso, su base volontaria e, pertanto, l'impresa in questione (o l'iniziativa partecipativa) sarà in grado di valutare in autonomia la convenienza relativa tra la partecipazione e la non partecipazione.

Le pubbliche amministrazioni su cui si reputa ci sia un impatto sono:

- il soggetto che svolgerà le funzioni di punto di contatto nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali funzioni potranno essere adempiute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che la direttiva pone in capo alla Commissione

europea la realizzazione e la manutenzione informatica della piattaforma; inoltre, la stessa Commissione svolgerà le funzioni di coordinamento generale;

- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per l'*enforcement*. Posto che i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti ai sensi della normativa in esame sono simili rispetto a quelli relativi alle norme sulle informazioni precontrattuali o alle pratiche commerciali scorrette, ci si attende analoga assenza di impatto significativo.
- Si segnala, inoltre, che dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme di cui al nuovo titolo II-*bis*, inserito alla parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, potrebbero derivare proventi da versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il 50% al Ministero delle imprese e del made in Italy per favorire la compliance ai nuovi obblighi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva (UE) 2024/1799, connessa per *ratio* e finalità alla direttiva (UE) 2024/825 (relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione) e al regolamento (UE) 2024/1781 (che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili), si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a rendere l'Unione europea un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare.

L'iniziativa legislativa de *qua* si innesta in un quadro politico e giuridico in cui il *Green Deal* europeo - che, come si legge nella valutazione d'impatto della Commissione europea, già prevedeva di sostenere le imprese nell'offerta di prodotti riutilizzabili, durevoli e riparabili così consentendo ai consumatori di sceglierli - ha un ruolo prioritario per la Commissione europea. Anche il Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare (CEAP) e la Nuova agenda per i consumatori confermano l'attenzione sul tema.

§ Contesto europeo

Come emerso dall'esame condotto dalla Commissione europea, i problemi da affrontare attengono allo smaltimento prematuro di beni di consumo che potrebbero, viceversa, essere riparabili sia entro la garanzia legale che oltre la stessa, coinvolgendo tutti gli Stati UE e un'ampia gamma di beni di consumo.

In particolare, i dati² mostrano come – nell'ambito della garanzia legale – la maggioranza dei consumatori scelga attualmente la sostituzione in caso di bene difettoso. Analogamente, i venditori sono incentivati a offrire la sostituzione sia in ragione della domanda proveniente dai consumatori, sia per offrire una soluzione soddisfacente e mantenere i clienti, oltre che per contenere i costi, se la sostituzione è più economica della riparazione.

² Cfr. pag. 9 dell'Impact assesment della Direttiva che evidenzia, sulla base di un'apposita indagine campionaria effettuata, come il 64% dei consumatori scelga la sostituzione, con differenze in base alla tipologia dei prodotti (ad esempio con maggior ricorso alla riparazione per prodotti più costosi quali una lavatrice – 56% -, rispetto agli smartphones – 68%).

Dopo il periodo di garanzia legale, la scelta di ricorrere alla riparazione dipende largamente dal comportamento dei consumatori, soprattutto in relazione ai costi e alle difficoltà sperimentate. Un gran numero di consumatori tende a sostituire un bene difettoso anche se potenzialmente riparabile. Coloro che ricorrono alla riparazione lo fanno con riluttanza³, anche alla luce del fatto che devono attivarsi per cercare un riparatore, trasportare il prodotto presso il riparatore o organizzare una visita a domicilio, attendere per la riparazione del prodotto (con particolari disagi per i beni di uso quotidiano). L'incertezza sul prezzo finale, la preoccupazione di pagare più del previsto se il difetto si rivela più complesso e costoso al momento dell'ispezione, nonché il timore che il difetto possa ricomparire sono ulteriori fattori deterrenti.

In assenza di statistiche o dati (di evidenza anche controfattuale) relativi al numero di beni sostituiti invece che riparati si può evidenziare come, sulla base dello studio condotto dalla Commissione europea in occasione della valutazione di impatto, la durata di vita effettiva dei beni sia ben al di sotto di quella potenziale, con una discrepanza tra la durata media di consumo e quella prevista in sede di progettazione (ad esempio per i cellulari 1,7 anni contro una vita teorica di 7 anni, per le TV 7 contro 22 anni, laptop 4 contro 7 anni, auto 11.5 contro 18 anni). Solo per quello che riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sulla base dei dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) nel 2022⁴ sono stati raccolti in Italia circa 534 mila tonnellate di RAEE.

Come risulta dalla relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, oltre all'aumento dell'occupazione, degli investimenti e della concorrenza nel settore della riparazione dell'UE nel mercato interno, si stima che i benefici per i consumatori dell'UE ammontano a 176,5 miliardi di EUR di risparmi in 15 anni, che si traducono in 25 EUR per consumatore all'anno. Le ricadute positive per l'ambiente potrebbero comportare un risparmio di 18,4 milioni di tonnellate di CO₂ in 15 anni.

Inoltre, soffermandosi sui più recenti passi compiuti dal legislatore eurounitario in materia, sembra utile evidenziare che la direttiva (UE) 2024/1799 - in sinergia con il regolamento (UE) 2024/1781, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, e con la direttiva (UE) 2024/825, che interviene in tema di responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione - si inserisce in un quadro di iniziative normative euro-unitarie complementari che mirano a potenziare la sostenibilità dei prodotti e incoraggiare scelte di consumo sostenibili.

Il problema riscontrato può, quindi, essere così sintetizzato: smaltimento prematuro di beni di consumo riparabili tanto nel quadro della garanzia legale quanto al di fuori di questa.

Ed invero, tra i fattori che determinano il suddetto problema si riscontrano un maggior *favor* verso la sostituzione in caso di difetti, la mancanza di trasparenza circa la possibilità e le condizioni di riparazione, la non convenienza della riparazione quale fattore dissuasivo, poca attrattiva economica

³ Sebbene privo di rigorosa base campionaria, sembra di interesse un'indagine condotta a ottobre 2025 dall'Associazione di consumatori Altroconsumo a 1.000 suoi associati tra 18 e 74 anni che ha approfondito i comportamenti e le aspettative dei consumatori in relazione alla riparazione di elettrodomestici e dispositivi hi-tech. Dai risultati emerge come quasi la metà degli intervistati - e per alcuni prodotti anche ben di più - ha deciso di rinunciare alla riparazione e, a parte i casi di impossibilità di riparazione, le motivazioni risiedono anche - soprattutto per smartphone e tablet - nel desiderio di avere un prodotto più nuovo o nella costosità/difficoltà della riparazione stessa rispetto al valore residuo del bene. Per maggiori dettagli cfr: <https://www.impegnatiacambiare.org/altrocomprare/news/riparazione-prodotti>

⁴ <https://indicatoriambientali.isprambiente.it/it/rifiuti/tasso-di-riciclaggio-dei-rifiuti-di-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-raee>

della riparazione al di fuori della garanzia legale e la realizzazione di prodotti non progettati per essere riparati.

§ Contesto nazionale

Capovolgendo la prospettiva verso il contesto nazionale, giova richiamare preliminarmente il rapporto “Stato dell’ambiente in Italia 2025 - indicatori e analisi”⁵, stilato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che intende indagare quale sia lo stato dell’ambiente in Italia e se gli sforzi profusi stiano orientando il Paese verso gli obiettivi di sostenibilità fissati a livello internazionale ed europeo e offre uno studio approfondito, corredato di svariati dati di interesse.

Come emerge dalla sezione dedicata all’economia circolare (cfr. Pag. 53), in Europa ogni anno si utilizzano oltre 13 tonnellate di materiali per persona e ogni cittadino genera in media oltre 4,9 tonnellate di rifiuti, di cui quasi la metà finisce in discarica. Ancora, si legge che *“Negli ultimi anni, in Italia sono stati compiuti evidenti passi avanti verso il passaggio a un’economia circolare, sebbene il quadro complessivo mostri ancora delle criticità. Dal 1995 al 2024, la produttività delle risorse è cresciuta del 77%, raggiungendo i 3,76 euro per kg nel 2024, dopo una flessione durante la crisi pandemica. Parallelamente, la material footprint si è ridotta del 43% tra il 2008 e il 2024, attestandosi a 10,3 tonnellate pro capite (t/ab), un valore inferiore a quello europeo (14,1 tonnellate pro capite). Tuttavia, tra il 2004 e il 2022, la produzione totale di rifiuti, esclusi i principali rifiuti minerali, è passata da 51 kg a 66 kg per ogni 1.000 € di PIL, superando il valore europeo che si attesta a 60 kg per 1.000 €. Questo dato evidenzia la forte dipendenza dell’Italia dai fattori economici e materiali e rimarca l’importanza cruciale della prevenzione dei rifiuti”* (v. Pag. 56).

L’importanza attribuita dal Sistema Italia al riutilizzo dei prodotti nonché alle correlate campagne informative e di sensibilizzazione è resa evidente dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti – di cui all’art.180 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato nel 2020 – che mira a promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti e comprende, tra le altre, misure che promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili. Approvato con D.D. del 7 ottobre 2013⁶, il Piano in parola evidenzia l’importanza del riutilizzo dei prodotti, nonché di apposite campagne informative e di sensibilizzazione. La rapida evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori è analizzata anche nel contesto delle indagini sui prezzi al consumo Istat che ha incluso nel paniere dei prodotti 2023 anche la “Riparazione smartphone e le Apparecchiature audio intelligenti”⁷.

Quanto al numero delle imprese coinvolte, si riporta nella tabella seguente un riepilogo dei dati disponibili ad oggi.

Tabella 1 – Numero imprese attive in Italia nel settore delle riparazioni sulla base della classificazione Ateco 2025

⁵<https://www.isprambiente.gov.it/files/2025/pubblicazioni/stato-ambiente/stato-dellambiente-in-italia-2025-indicatori-e-analisi.pdf>

⁶https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-18&atto.codiceRedazionale=13A08417

⁷[https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/02/NOTA-INFORMATIVA-PANIERE-2023.pdf#:~:text=L'aggiornamento%20del%20paniere%20per%20l'anno%202023%20Sono,1.050%20e%20gli%20aggi%20di%20prodotto%20426\)1.](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/02/NOTA-INFORMATIVA-PANIERE-2023.pdf#:~:text=L'aggiornamento%20del%20paniere%20per%20l'anno%202023%20Sono,1.050%20e%20gli%20aggi%20di%20prodotto%20426)1.)

Stock imprese attive al 31/3/2026						
	Cod. ATECO 2025					
Regione	95	95.1	95.2	95.3	95.4	Totale
ABRUZZO		184	636	2.087		2.907
BASILICATA		60	179	992		1.231
CALABRIA		202	643	3.342		4.187
CAMPANIA		553	2.738	7.366		10.657
EMILIA ROMAGNA		567	2.315	6.311		9.193
FRIULI-VENEZIA GIULIA		140	671	1.450		2.261
LAZIO		718	2.322	7.939		10.979
LIGURIA		220	829	2.062		3.111
LOMBARDIA		1.213	4.595	12.822	2	18.632
MARCHE		228	780	2.303		3.311
MOLISE		33	125	566		724
PIEMONTE		594	2.188	7.931	1	10.714
PUGLIA		387	1.402	5.825		7.614
SARDEGNA		257	567	2.656		3.480
SICILIA		627	1.600	7.879		10.106
TOSCANA		528	2.254	4.964		7.746
TRENTINO - ALTO ADIGE		92	508	1.227		1.827
UMBRIA	1	125	472	1.371		1.969
VALLE D'AOSTA		13	59	185		257
VENETO		555	2.387	6.496	1	9.439
TOTALE ITALIA	1	7.296	27.270	85.774	4	120.345

Fonte: Elaborazione MIMIT – DGCM su dati Registro imprese 31 marzo 2026 (open data⁸)

Cod. ATECO 2025

95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli

95.1 Riparazione e manutenzione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

95.2 Riparazione e manutenzione di beni per uso personale e per la casa

95.3 Riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli

95.4 Attività di servizi di intermediazione per la riparazione e la manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli

Si sottolinea che i dati si riferiscono alle imprese che svolgono attività di riparazione come attività primaria. In tale ambito non sono conteggiate le imprese che, pur non svolgendo attività di riparazione come attività primaria, svolgono anche attività di riparazione come attività secondaria. Inoltre, si evidenzia come il maggior numero di riparatori riguardi autoveicoli e motocicli, beni durevoli per antonomasia, che al momento sono al di fuori del perimetro tracciato nell'allegato II della direttiva, contenente l'elenco degli atti UE che prevedono le specifiche di riparabilità. Non sono disponibili dati liberamente accessibili circa la dimensione media di tali imprese, ma, tenuto conto della

⁸ <https://opendata.marche.camcom.it/pivot-table.htm?geo=Italia>

dimensione media delle imprese in Italia, si ritiene che siano prevalentemente micro e PMI. A titolo indicativo, si può visionare l'unica altra fonte reperita che riguarda l'analisi della competitività per settori produttivi condotta dall'ISTAT (2026) che analizza un sottoinsieme del settore della riparazione, e, in particolare, quello relativo alla riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature⁹.

Atteso lo sviluppo del mercato della riparazione dei beni, si prevede anche una progressiva crescita e diffusione dei prodotti ricondizionati. Al riguardo le previsioni di mercato elaborate da AIRE (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati) con riferimento ai prodotti elettronici di consumo stimano una diffusione in notevole crescita entro il 2034¹⁰.

Nell'esame del contesto di riferimento appare utile soffermarsi anche sul tema del costo delle riparazioni. Al riguardo, oltre al costo degli eventuali pezzi di ricambio (rispetto ai quali la direttiva prevede l'obbligo per i fabbricanti di rendere disponibili informazioni sui prezzi indicativi), occorre considerare, altresì, il costo della manodopera specializzata per una piccola impresa artigiana tipo (1 titolare, 1 operaio specializzato 3° livello, 1 addetto alla gestione). Sul punto, CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) ha elaborato un modello di calcolo le cui risultanze sono inserite a seguire:

Tabella 2 – Costo manodopera (Fonte: CNA)

Calcolo delle ore produttive e del costo orario

Voce	Annuo (€)	Orario (€)
Ore lavorabili da calendario (incl. 13°)	2.253 ore pagate	—
Ore produttive effettive (al netto di ferie/permessi)	1.540 ore	—
Costo operaio specializzato 3° livello	2.055,66 /mese	11,88
Costi a carico datore (INPS, INAIL, TFR...)	1.006,91 /mese	5,82
TOTALE COSTO ORARIO DIPENDENTE (173 ore mensili)	3.062,57 /mese	17,70
TOTALE COSTI MANODOPERA annui pagati	39.884,26	—

Tabella 3 – Elementi per calcolo del costo orario complessivo (Fonte: CNA)

⁹ Per approfondimenti Rapporto sulla competitività dei settori produttivi – Edizione 2026 – Istat

¹⁰ Per approfondimenti cfr. pag. 30 <https://www.eurocommerce.eu/app/uploads/2025/05/1-presentation-with-slido-cerig-6-may.pdf>

Costo orario complessivo (con utile d'impresa)

Voce	Importo (€)
Totale costo personale specializzato (A)	39.884,26
Totale costi aziendali 40% su €35.360 (B)	14.144,00
Redditività sul capitale investito 40% su €3.200 (C)	1.280,00
Remunerazione rischio d'impresa 15% su (A+B+C)	8.296,24
TOTALE COSTI da coprire su 1.540 ore produttive	63.604,50
COSTO ORARIO (senza IVA)	41,30
IVA al 22%	9,09
TOTALE COSTO ORARIO COMPLESSIVO IVA inclusa	50,39 → arrotondato a 50,00

Nota: in assenza di utile d'impresa (redditività e rischio azzerati), il costo orario scende a €42,00 IVA inclusa. Si tratta tuttavia di un livello di sostenibilità zero per l'impresa.

Tabella 4 – Costo del diritto di “chiamata” (Fonte CNA)

Costo del "diritto di chiamata" (interventi a domicilio)

Componente	Con IVA (€)	Senza IVA (€)
Tempo di trasferimento (30 min stimati)	25,00	20,49
Spese automezzo	7,50	6,15
Costo organizzativo gestione assistenze	4,00	3,28
Primo quarto d'ora di manodopera	12,50	10,25
TOTALE DIRITTO DI CHIAMATA	49,00	40,16
+ 15 min manodopera aggiuntiva intervento normale	12,50	10,25
TOTALE INTERVENTO TIPO (30 min)	61,50	50,41

Voce	Mensile (€)	Orario (€)
Costo operaio specializzato 3° livello	2.055,66	11,88
Oneri a carico datore (INPS, INAIL, TFR...)	1.006,91	5,82
TOTALE COSTO ORARIO DIPENDENTE (173 h/mese)	3.062,57	17,70
+ Costi aziendali, capitale investito, rischio impresa	—	32,30
TOTALE COSTO ORARIO COMPLESSIVO (IVA inclusa)	—	50,00

Inoltre la citata CNA ha rappresentato come i modelli organizzativi basati sui Centri tecnici di assistenza evidenziano un *gap* tra i costi reali sostenuti dai riparatori e il rimborso da parte dei produttori. L'estensione della platea dei riparatori che potrà derivare dall'applicazione della direttiva potrebbe riequilibrare i rapporti di forza tra i riparatori e i produttori.

Rispetto alle scelte comportamentali intraprese dai consumatori, sembra utile evidenziare quanto osservato anche dalle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che stanno riservando grande attenzione al tema dell'acquisto di prodotti ricondizionati e di seconda mano e al connesso impatto sulle scelte di acquisto.

Da un'indagine condotta da Altroconsumo¹¹, con rilevazioni effettuate nel giugno 2024 su un campione di 945 persone, risulta, tra l'altro, che il 78% degli italiani è consapevole del fatto che i prodotti ricondizionati sono stati riparati prima di essere immessi nuovamente in vendita, così come il 56% sa che un prodotto ricondizionato non equivale a uno nuovo.

Soffermandosi, invece, sui comportamenti dei consumatori è stato rilevato che il 73% non ha mai acquistato un dispositivo ricondizionato (*“Il 44% preferisce comprare prodotti nuovi, il 35% non ha mai trovato una buona offerta per un dispositivo ricondizionato o non ha visto una differenza di prezzo così significativa rispetto al nuovo (24%). Il 21% non ne ha mai acquistati perché pensa che siano di qualità inferiore e l'11% perché non so cosa siano.”*).

Ancora dallo studio di Altroconsumo risulta che l'ultimo acquisto di un prodotto ricondizionato è uno smartphone nel 59% dei casi, elettrodomestici nel 17% dei casi, computer nell'8% dei casi e tablet nel 5% dei casi. Quanto al grado di soddisfazione, il 47% si ritiene soddisfatto dell'esperienza di acquisto di un bene ricondizionato e il 45%, invece, risulta insoddisfatto. Inoltre, in *“un terzo dei casi (34%) il prodotto ricondizionato ha dato problemi, in particolare batteria poco performante o graffi e imperfezioni già presenti al momento dell'acquisto”*.

Rispetto alle ragioni che incoraggiano l'acquisto di beni ricondizionati, emerge che il 78% è stato allettato dal prezzo più conveniente e che il 12% è stato orientato da una prospettiva di consumo più responsabile.

Con riferimento alle aspettative, il 35% auspicherebbe migliori condizioni per la restituzione o la sostituzione di beni ricondizionati, il 34% l'estensione del periodo di garanzia, il 31% più regolamentazione sulla presentazione di tali prodotti al consumatore e il 29% più controlli sulle riparazioni dei prodotti.

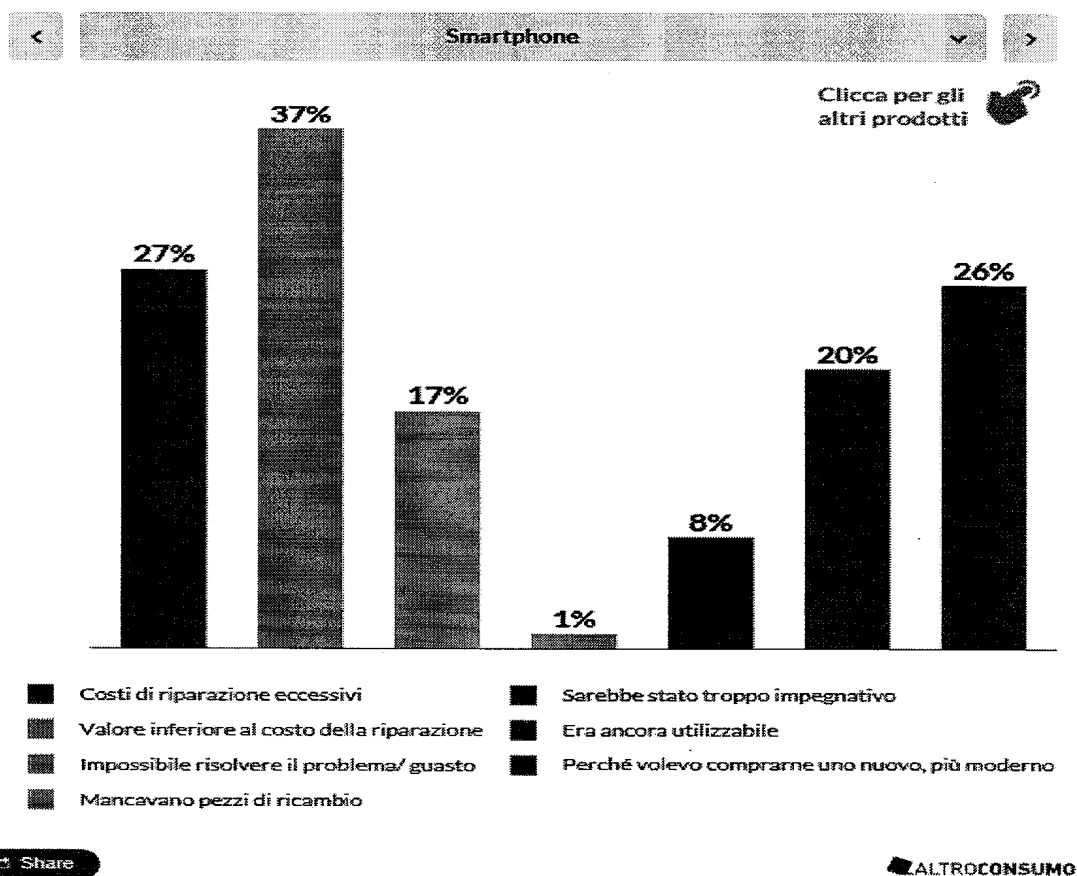
Di seguito, a titolo esemplificativo, l'infografica relativa ai dati raccolti dall'associazione Altroconsumo relativamente alla riparazione di uno smartphone¹²

¹¹ <https://www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/vivere-sostenibile/speciali/prodotti-ricondizionati>

¹² <https://www.impegnatiacambiare.org/altrocomprare/news/riparazione-prodotti>

Perché non lo hanno riparato?

Base: chi ha acquistato/ricevuto il prodotto nuovo, ha avuto problemi e non lo ha riparato



Fonte: Altroconsumo

Infine, si forniscono alcuni dati relativi alle riparazioni che vengono effettuate nei circuiti di volontariato (es repair cafe) raccolti dalla rete internazionale di tali esperienze presenti sul sito di Repair Monitor¹³. L'analisi dei dati, in particolare della diffusione territoriale dei Repair caffè in Italia mostra una numerosità ancora molto limitata (4 centri in Italia a fronte di 27 in Germania, 87 in Francia, 33 USA ecc.) testimoniando come in Italia il fenomeno, pur presente, è ancora in una fase iniziale di sviluppo.

¹³ [Dashboard Repairmonitor](#) – traduzione in italiano effettuata in automatico con Google

Risultati

Su RepairMonitor, i **Repair Cafe** di tutto il mondo tengono traccia dei loro dati di riparazione: quali prodotti e marchi ricevono, cosa non va negli articoli e si possono risolvere i problemi? Questa dashboard fornisce risposte (visive) a queste e altre domande sulla sostenibilità e la riparabilità degli oggetti nella nostra vita quotidiana.

Italia ▼

Tutti i caffè di rip... ▼

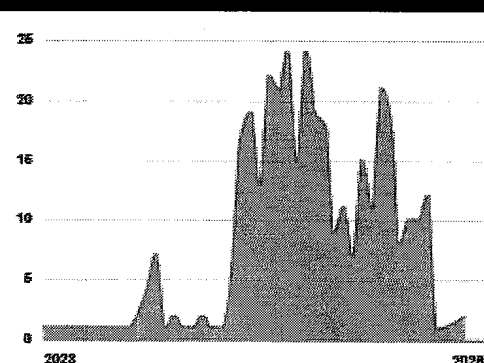
Tutti gli ... ▼

Scarica tutti i dati

Scarica il pdf

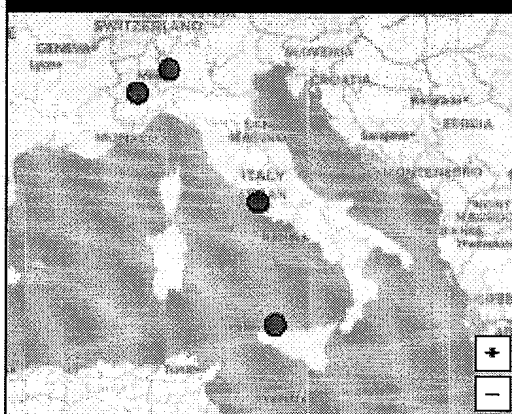
Numero di riparazioni in Italia

Totale: 356

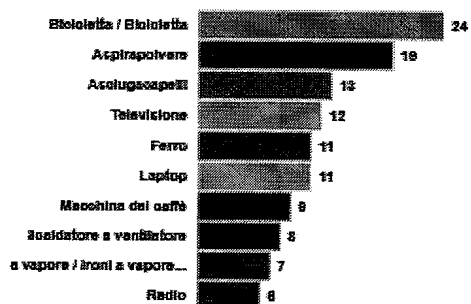


Caffè di riparazione partecipanti in Italia

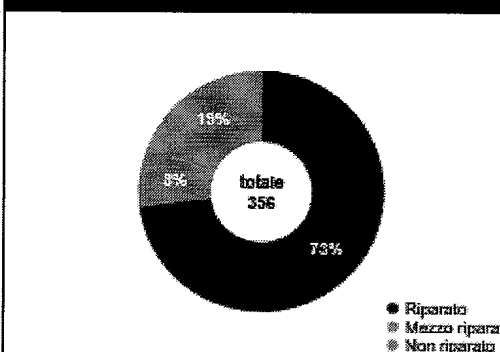
Totale: 4



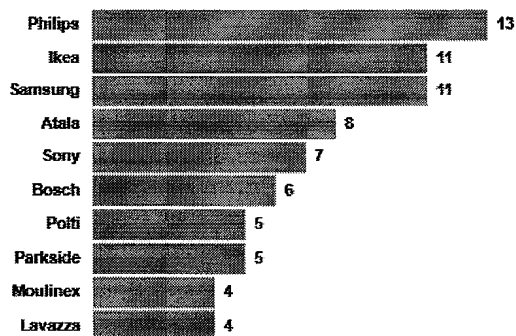
I prodotti più presentati in Italia



Tasso di successo in Italia

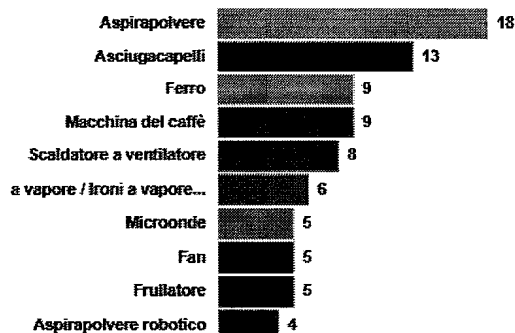


I marchi più presentati in Italia



Ordina per numero

Prodotti più presentati nella categoria Elettrodomestici elettrici in Italia



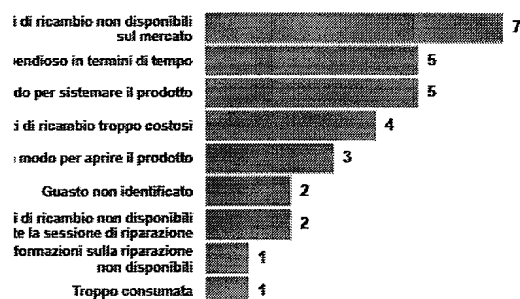
Elettrodomestici elettrici

Ordina per numero

Caffè di riparazione con la maggior parte delle riparazioni in Italia



Motivi del fallimento delle riparazioni in Italia



2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo che verrà adottato, in applicazione dei criteri di delega richiamati, intende perseguire il seguente obiettivo generale:

- promuovere il consumo sostenibile nel contesto della transizione verde;

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi specifici:

- 1) aumentare la riparazione e il riutilizzo di beni di consumo validi nell'ambito della garanzia legale;
- 2) promuovere la riparazione e il riutilizzo di beni di consumo validi oltre la garanzia legale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le nuove norme saranno monitorate e valutate per garantire che i citati obiettivi siano raggiunti.

Il monitoraggio avrà a oggetto i seguenti indicatori, anche ispirati a quelli individuati nella valutazione d'impatto della Commissione europea in allegato (in particolare, pagine da 77 a 80):

1. numero di norme aggiornate;
2. numero di ricerche effettuate attraverso la sezione nazionale della interfaccia online comune riguardanti i beni e il luogo di prestazione dei servizi di riparazione;
3. numero di riparatori registrati nella sezione nazionale dell'interfaccia online comune;
4. numero di visite alla sezione nazionale dell'interfaccia comune;
5. numero di istruttorie avviate dall'AGCM relative alle informazioni fornite ai consumatori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva;
6. numero di istruttorie avviate dall'AGCM relative all'obbligo di riparazione di cui all'articolo 5 della direttiva;
7. numero di ricorsi legati alle informazioni ricevute e al rispetto delle condizioni indicate nel modulo europeo;
8. dimensione del mercato della riparazione e del ricondizionamento con particolare riferimento ai settori di cui alle norme contenute nell'allegato II-*decies* del codice del consumo;

Con riferimento al monitoraggio, sarà cura del MIMIT chiedere periodicamente la trasmissione di dati ed evidenze all'AGCM in relazione alle istruttorie avviate con riferimento agli indicatori nn. 5 e 6).

Con riguardo al monitoraggio dell'indicatore n. 7, ci si riserva di individuare le concrete modalità di tracciamento previo coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, anche in considerazione delle verifiche di fattibilità amministrativa.

Si prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio – senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico – con il compito di raccogliere nel tempo, fino alle future valutazioni da parte della Commissione della direttiva in questione, anche evidenze e dati relativamente al ricorso alla riparazione, alle buone pratiche e alle criticità.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento prese in considerazione sono state le seguenti:

- **Opzione 0:** nessun intervento normativo;
- **Opzione 1:** interventi tramite normativa secondaria;
- **Opzione 2:** recepimento delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2024/1799 nel rispetto dei criteri di delega di cui alla richiamata legge 17 marzo 2026, n. 36.

L'**opzione 0**, valutata preliminarmente, è risultata non adottabile posto che il quadro normativo vigente non risulta pienamente conforme al nuovo quadro normativo delineato dalla direttiva (UE) 2024/1799. L'opzione del non intervento, quindi, renderebbe l'Italia inadempiente rispetto agli obblighi europei. Inoltre, non intervenire renderebbe l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici sopra menzionati non realizzabili frustrando di conseguenza la motivazione sottesa all'intervento del legislatore euro-unitario. Il mancato recepimento, inoltre, avrebbe sottratto in concreto la possibilità ai consumatori di beneficiare dei nuovi diritti e delle nuove opportunità derivanti dal quadro delineato dal legislatore europeo (tra gli altri, si ricordano il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e l'estensione del termine della garanzia legale di conformità, a vantaggio del consumatore che abbia scelto il rimedio della riparazione); al contempo, per le imprese il mancato adeguamento dell'ordinamento alla direttiva *de qua* non avrebbe offerto la possibilità di sfruttare le nuove opportunità di crescita e visibilità del proprio business attraverso il nuovo strumento della piattaforma online europea per la riparazione. Peraltro, in un'ottica di comparazione con gli altri Stati membri, la mancata attuazione della direttiva avrebbe rappresentato un disallineamento e un ostacolo all'equilibrato gioco della concorrenza.

Si è valutata anche l'**opzione 1**, ossia rendere l'ordinamento interno conforme alla direttiva (UE) 2024/1799 attraverso l'adozione di norme secondarie, tuttavia, l'opzione in parola non è risultata adottabile posto che le disposizioni che lo Stato italiano è chiamato a recepire in adempimento degli obblighi connessi all'appartenenza all'Unione europea comportano la modifica di norme primarie, attuabile mediante atti di pari rango. Per la direttiva di cui trattasi si pone, inoltre, un obiettivo di armonizzazione massima tra le legislazioni nazionali. Ciò posto, l'utilizzo di norme secondarie avrebbe determinato in concreto i medesimi effetti di cui all'opzione 0.

Di conseguenza, si è scelto di esercitare l'**opzione 2**, ossia di recepire la direttiva (UE) 2024/1799 adottando un decreto legislativo di recepimento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 marzo 2026, n. 36 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025*". L'opzione in commento è stata valutata come quella preferibile posto che per un compiuto recepimento della suddetta direttiva si rende necessario apportare modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quale sede unitaria delle disposizioni a tutela del consumatore.

Con riferimento, invece, alle specifiche opzioni previste dalla direttiva per gli Stati membri, si precisa quanto segue.

L'opzione di cui all'art. 7, par. 4, della direttiva (UE) 2024/1799 consente agli Stati membri di estendere la portata delle rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma online europea o, se del caso, le rispettive piattaforme online nazionali per includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

I destinatari sono i venditori di beni ricondizionati, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e i soggetti coinvolti in iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

La scelta di esercitare tale opzione discende dall'intento di estendere la platea dei fruitori della sezione nazionale della piattaforma europea a tutte le categorie previste dalla direttiva che possono contribuire alla maggiore sostenibilità ambientale e ad una crescita di economia circolare, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di beni ricondizionati, garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e creare concrete opportunità per i consumatori. Tale scelta è stata ritenuta preferibile, anche sulla base delle valutazioni espresse dai rappresentanti sia delle associazioni di categoria sia delle associazioni dei consumatori, posta la condivisione delle finalità di ampliamento dei mercati e di stimolo per maggiori opportunità.

Sebbene l'adesione alla piattaforma potrà comportare oneri aggiuntivi connessi, ad esempio, agli obblighi informativi, si ricorda che l'adesione è, in ogni caso, su base volontaria e, pertanto, l'impresa in questione (o l'iniziativa partecipativa) sarà in grado di valutare in autonomia la convenienza relativa tra la partecipazione e la non partecipazione.

Quanto alle opzioni non esercitate, si evidenzia che:

- L'opzione contenuta nell'art. 9, par. 2, della direttiva (UE) 2024/1799, consente agli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea di adottare condizioni, conformemente al diritto dell'Unione europea, relative all'accesso alla loro sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Tale opzione non è stata esercitata sulla base degli elementi raccolti nella fase delle consultazioni (di cui si dà conto più diffusamente nella sezione dedicata della presente relazione AIR), nonché degli spunti di riflessione emersi a livello eurounitario nel corso dei *workshop* organizzati dalla Commissione europea. In particolare, le categorie consultate hanno espresso una posizione concorde rispetto alla non imposizione di condizioni di registrazione alla piattaforma, posizione che può dirsi condivisa a livello europeo da pressoché tutti gli Stati membri e che si ritiene consenta altresì un miglior funzionamento della sezione nazionale.
- L'opzione prevista dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771, come modificata dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799 - che consente agli Stati membri di mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 2-bis – non è stata esercitata considerate le ragioni di seguito riportate. Il paragrafo 3 in questione, alla luce della modifica del legislatore europeo del 2024, include i termini previsti dal nuovo paragrafo 2-bis tra quelli rispetto ai quali gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi. La modifica legislativa ha esteso a questi ultimi termini quanto era stato già previsto con la direttiva (UE) 2019/771, che collegava tale facoltà degli Stati membri ai soli paragrafi 1 e 2. In sede di recepimento della direttiva del 2019 il legislatore italiano, nel contesto delle modifiche all'articolo 133 del codice del consumo, ha

scelto di non esercitare l'opzione riferibile ai paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo 10. Infatti, come si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo di recepimento *“Il termine biennale della garanzia legale è stato fissato in conformità al precedente articolo 132 del codice del consumo, ma anche in linea con quanto fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (si veda il considerando 41).”*. Pertanto, in continuità con le scelte del legislatore del recepimento di quest'ultima direttiva si è ritenuto di non esercitare l'opzione.

- L'opzione prevista dall'articolo 10, paragrafo 5-*bis*, della direttiva (UE) 2019/771, come modificata dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799 - che consente agli Stati membri che, conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 5, non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore o prevedono solo un termine di prescrizione applicabile ai rimedi, di derogare al paragrafo 2-*bis* purché assicurino che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione applicabile ai rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a tre anni - non è stata esercitata poste le motivazioni esplicitate a seguire. Si è scelto di non esercitare l'opzione di cui a quest'ultimo paragrafo, in relazione al quale non è stato dettato un criterio di delega specifico, in considerazione dell'impostazione generale delineata dal Codice del consumo con riferimento alla materia della responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità. L'assetto vigente risulta incardinato sulla presenza di un termine fisso di responsabilità del venditore (2 anni dalla consegna del bene) e su un termine di prescrizione per esercitare l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore (ventisei mesi dalla consegna del bene). L'applicazione del meccanismo previsto dal legislatore unionale avrebbe comportato una modifica radicale della disciplina interna, con potenziali dissonanze con i principi della certezza del diritto e della tutela effettiva del consumatore.

Soffermandosi sugli effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione in parola si rileva che l'eventuale esercizio della stessa avrebbe potuto determinare, in concreto, una maggior tutela del consumatore, un maggiore incentivo alla riparazione e una maggiore durata di utilizzo dei beni, tuttavia, valutati i rischi in termini di costi e oneri per i venditori e i produttori così come il possibile aumento del prezzo dei beni, in una prospettiva di bilanciamento degli interessi coinvolti si è scelto, anche in considerazione delle ragioni giuridico-istituzionali sopra evidenziate, di non esercitare l'opzione in questione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti della disciplina che il Governo è delegato a adottare sono i consumatori che chiedono un servizio di riparazione e i soggetti che offrono tale servizio.

In particolare, con riferimento ai consumatori si presume che, dall'attuazione della direttiva, potranno derivare vantaggi trasversali connessi alla tendenziale convenienza economica della riparazione di un bene già acquistato a fronte dell'acquisto di un bene nuovo. Peraltro, raffrontando i potenziali benefici

connessi alla riparazione rispetto alla scelta di sostituire il bene difettoso che si trovi nel periodo di validità della garanzia legale, si può sottolineare che l'estensione di 12 mesi del periodo di responsabilità del venditore costituisce un vantaggio apprezzabile per il consumatore. Ci si attende altresì un miglioramento dei livelli di chiarezza, trasparenza e tempestività delle informazioni di cui gli stessi consumatori potranno disporre attraverso il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, importante per una piena consapevolezza.

Si riportano di seguito gli effetti attesi per le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Tra i destinatari è possibile annoverare anche i soggetti di seguito elencati:

- i riparatori;
- i fabbricanti e, in via sussidiaria, i rappresentanti autorizzati nell'Unione europea, gli importatori e i distributori;
- i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e i soggetti che effettuano iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

Con riferimento, in primo luogo, ai riparatori si ritiene che gli impatti prevalenti vadano in direzione favorevole, verso una crescita delle opportunità. Infatti, potranno presentarsi anche delle occasioni per nuovi riparatori indipendenti (con particolare riguardo alle PMI) che potranno scegliere di entrare e operare nel mercato della riparazione, capace di suscitare maggiore interesse rispetto al passato alla luce del nuovo quadro di derivazione eurounitaria. Tra l'altro, la natura armonizzata delle disposizioni potrebbe comportare effetti positivi anche sotto il profilo della leale concorrenza tra gli stessi riparatori. In base alle aspettative, inoltre, tali soggetti potrebbero trarre vantaggio dalla maggiore visibilità offerta dalla piattaforma *online* europea per la riparazione e dalla conseguenziale crescita del mercato della riparazione. Sotto il profilo degli oneri, la disciplina non impone nuovi obblighi specifici (che ricadono viceversa sui fabbricanti), ma potrebbe determinare più rigorosi obblighi informativi (in particolare, qualora il riparatore scelga di utilizzare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione). Tuttavia, si ritiene che - poste le norme relative agli obblighi informativi pre-contrattuali già vigenti - l'impatto dei nuovi oneri informativi gravanti sul riparatore che scelga di fornire il modulo europeo non sarà particolarmente oneroso. Invero, la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva fa discendere dalla completezza e accuratezza del modulo europeo di informazioni sulla riparazione una presunzione circa il rispetto di specifici obblighi informativi.

Per i fabbricanti e i soggetti chiamati a adempiere gli obblighi di cui all'articolo 5 della direttiva in via sussidiaria (nello specifico, in successione, i rappresentanti autorizzati nell'Unione europea, gli importatori e i distributori), deriveranno nuovi e maggiori oneri sia di riparazione, sia di informazione (cfr. quanto previsto dall'art. 6 della direttiva). Giova ricordare che gli obblighi sono circoscritti alle tipologie di beni per i quali a livello europeo sono già stati adottati specifici atti normativi che hanno provveduto ad inquadrare requisiti di riparabilità e specifiche indicazioni sulla messa a disposizione dei pezzi di ricambio ai centri di assistenza (ad es. tipologia di pezzi di ricambio, tempo minimo entro

il quale le parti di ricambio devono essere rese disponibili ecc.) e anche agli utilizzatori finali. Da ciò si evince che nel complesso i fabbricanti dovranno, per il futuro, scegliere sempre di più, nella costruzione del proprio *business plan*, se realizzare produzioni durevoli e di qualità (a beneficio della sostenibilità ambientale e del rapporto di fiducia con i consumatori) o, in alternativa, produzioni meno durature e di qualità inferiore da cui potranno derivare maggiori costi per la riparazione. Inoltre, dai nuovi obblighi posti in capo ai fabbricanti con riferimento alle parti di ricambio, ad esempio l'obbligo di offrirle a un prezzo ragionevole, potrebbero derivare maggiori opportunità per i soggetti che non riparano (come, ad esempio, coloro che acquistano beni difettosi a fini di ricondizionamento).

Infine, dalla scelta di estendere la possibilità di registrarsi alla piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva anche ai venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, agli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e ai soggetti che effettuano iniziative di riparazione di tipo partecipativo, si attende un'adeguata e positiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e che da ciò deriverà anche un incremento delle opportunità per i consumatori. Tuttavia, dall'applicazione delle nuove disposizioni potrebbero derivare costi aggiuntivi connessi, ad esempio, agli oneri informativi ricordando, tuttavia, che la registrazione alla piattaforma per la riparazione sarà comunque volontaria e non obbligatoria.

Le pubbliche amministrazioni su cui si reputa ci sia un impatto sono:

- il soggetto che svolgerà le funzioni di punto di contatto nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali funzioni potranno essere adempiute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza per cui i costi di sviluppo e manutenzione della piattaforma europea, cui l'Italia aderisce, sono a carico della Commissione europea;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per l'*enforcement*. Posto che i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti ai sensi della normativa in esame sono simili rispetto a quelli relativi alle norme sulle informazioni precontrattuali o alle pratiche commerciali scorrette, ci si attende analoga assenza di impatto significativo. Si segnala che dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme di cui al nuovo titolo II-*bis*, inserito alla parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, potrebbero derivare proventi da versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e da riassegnare fino al 50% al Ministero delle imprese e del made in Italy per favorire la compliance rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva.

Con riferimento al punto di contatto nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione, si rileva che le relative funzioni si risolveranno nel mero supporto pratico alla Commissione europea, competente per lo sviluppo e la gestione della piattaforma, anche mediante la facilitazione che potrà derivare dalla realizzazione *in fieri* di un "*cooperation framework with the national contact points*" coordinato dalla stessa Commissione (sulla scorta dell'esperienza maturata nell'ambito del gruppo di esperti previsto dall'articolo 8 della direttiva, cui il Ministero delle imprese e del made in Italy già partecipa). Pertanto, le nuove attività saranno svolte nell'ambito delle attuali dotazioni di personale.

Con riferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si prevede che i nuovi poteri di accertamento e sanzione potranno essere esercitati avvalendosi delle risorse strumentali, umane e finanziarie già presenti all'interno delle amministrazioni, anche tenuto conto della contiguità tra fattispecie (pratiche commerciali scorrette e violazioni degli obblighi delle informazioni pre-contrattuali) già oggetto di intervento da parte dell'AGCM e le norme di nuova introduzione.

Gli impatti specifici sulle PMI sono stati identificati come significativi e pertanto sono stati valutati, innanzitutto, mediante espressa consultazione delle categorie artigiane e della Confederazione delle PMI (Confapi) che hanno messo in luce i vantaggi che possono essere connessi a maggiori spazi di mercato per i riparatori indipendenti. Infatti, in base alle previsioni di cui all'art. 5, parr. 4 e 6, della direttiva potranno essere ridotti gli ostacoli che allo stato i riparatori si trovano ad affrontare, ad esempio con riguardo ai prezzi elevati delle parti di ricambio o alla presenza di tecnologie *hardware* o *software* che impediscano la riparazione. Altri ostacoli che il recepimento della direttiva potrebbe contribuire a risolvere sono legati alla previsione secondo cui il fabbricante non può impedire la riparazione mediante utilizzo di parti di ricambio, tra l'altro, originali o stampate in 3D (purché conformi), così come lo stesso fabbricante non può rifiutarsi di riparare se altri soggetti hanno effettuato interventi di riparazione. È stato altresì espresso l'auspicio che la registrazione alla piattaforma per la riparazione non richieda requisiti o determini difficoltà applicative che potrebbero inibirne o disincentivare l'iscrizione.

Con riferimento agli impatti sociali, il maggior grado di dettaglio delle informazioni e la determinazione del contenuto del modulo europeo di informazioni sulla riparazione garantirà maggiore trasparenza a beneficio non solo dei consumatori ma anche, più in generale, del mercato.

Inoltre, il nuovo strumento della Piattaforma *online* europea per la riparazione con la relativa sezione nazionale consentirà una più agevole ricerca dei servizi di riparazione presenti sul mercato, anche a beneficio degli esercizi di prossimità, da parte del consumatore con potenziali effetti positivi sull'incontro della domanda e dell'offerta.

Quanto agli impatti ambientali, tenuto conto dell'espressa finalità della direttiva, si potrebbe registrare una riduzione dello smaltimento prematuro di beni ancora funzionanti acquistati dai consumatori, invogliandoli a utilizzare i beni più a lungo. Allo stesso tempo, gli obblighi di riparazione posti in capo ai fabbricanti potranno stimolare la produzione di beni con maggiore durabilità, contrastando l'obsolescenza precoce (in accompagnamento agli effetti della menzionata direttiva (UE) 2024/825 che ha introdotto misure di contrasto di tale pratica). L'attuazione della direttiva comporterà, altresì, un consumo più sostenibile, grazie alla riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati ma ancora potenzialmente riparabili, alla minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il considerando 3 della direttiva in parola precisa, infatti, che il rafforzamento delle disposizioni connesse alla riparazione dei beni potrebbe assicurare la riduzione dello smaltimento prematuro di beni ancora funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi a usare i beni più a lungo.

Non si dispone di dati relativi alla dimensione nazionale sui possibili risparmi economici per i consumatori; agli eventuali costi di adeguamento per fabbricanti e operatori economici; agli effetti economici attesi sul mercato della riparazione; ai possibili effetti occupazionali; ai benefici ambientali attesi a livello nazionale, tuttavia, in sede di monitoraggio si valuterà di acquisire detti dati *aliunde*, ad esempio tramite consultazione delle categorie interessate e dei dati raccolti dall'Osservatorio nazionale sulla riparazione.

Quanto al contesto europeo, come si legge nell'*Impact assessment* della Commissione europea, i risparmi per i consumatori dell'UE ammontano a 176,5 miliardi di EUR in 15 anni (che si traducono in 25 EUR per consumatore all'anno). Rispetto ai benefici ambientali, ci si attende un risparmio di 18,4 milioni di tonnellate di CO₂ in 15 anni. I costi di adeguamento aziendale per fabbricanti e operatori economici sono stimati in 8,1 miliardi di euro, i costi amministrativi in 69,8 milioni di euro. Il risparmio sui costi di produzione è quantificabile in 15,6 miliardi di euro. Infine, con riguardo agli impatti sociali, si prevede un beneficio pari a 8.872 posti di lavoro corrispondenti a circa 3,3 miliardi di euro di costi del personale¹⁴.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il test PMI, nel cui contesto sono state appositamente consultate le categorie artigiane e CONFAPI al fine di meglio delineare e valutare gli effetti specifici sulle PMI, ha condotto alla conclusione che la nuova disciplina potrebbe determinare costi aggiuntivi, connessi ad esempio agli obblighi informativi, tuttavia, in base alle aspettative, le PMI coinvolte (ossia riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e soggetti che effettuano iniziative di riparazione di tipo partecipativo) potranno vedere maggiori possibilità di mercato legate alla crescita di opportunità per servizi di riparazione anche indipendenti e potrebbero trarre vantaggio dalla maggiore visibilità offerta dalla piattaforma *online* europea per la riparazione e dalla conseguenziale crescita del mercato della riparazione anche, ad esempio, con riguardo ai riparatori indipendenti.

I settori principalmente coinvolti sono quelli della riparazione professionale, in cui sono anche presenti in modo significativo imprese artigiane e della produzione. Il settore della distribuzione, posto l'evidente interesse rispetto all'estensione del termine di decorrenza della garanzia legale di conformità, si presume che, rispetto agli obblighi di riparazione, verrà coinvolto in misura inferiore. L'articolo 5 della direttiva, infatti, pone in capo ai distributori (la cui categoria non coincide necessariamente con il settore della distribuzione moderna) un obbligo di natura sussidiaria, quali sostituti dei fabbricanti e importatori.

Premessa l'assenza di dati specifici relativi al settore della riparazione, oltre a quelli già riportati si evidenzia una significativa provenienza dalle categorie artigiane.

Posti i vincoli derivanti dall'armonizzazione massima della direttiva e il rischio di una procedura di infrazione legato all'inesatto recepimento, il legislatore ha valutato di non inserire norme di esenzione o di dettare altre opzioni di mitigazione, posto che la disciplina costituisce un'importante occasione di crescita. I maggiori oneri informativi a cui le PMI sono chiamate nei confronti dei consumatori saranno verosimilmente di minima entità, atteso da un lato che già sulla base delle norme pre-vigenti i riparatori sono tenuti a fornire adeguate informazioni pre-contrattuali che diventano, nel caso del

¹⁴ Cfr. pag. 72 dell'*Impact assessment*. I dati si riferiscono ad un orizzonte temporale di 15 anni.

modulo europeo, più standardizzate. Inoltre, sono bilanciati dalla maggiore visibilità offerta dall'iscrizione nella sezione nazionale, nonché dall'incremento del volume delle riparazioni commissionate. Vi è da considerare poi il più dettagliato quadro sanzionatorio attivabile nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti con il modulo europeo della riparazione.

La direttiva *de qua* non prevede margini di discrezionalità e specifiche opzioni per gli Stati membri con riferimento a misure differenziate a favore delle PMI, pertanto, tenuto conto che l'allontanamento dalle condizioni previste dal Legislatore eurounitario espone a rischio di infrazione (vedi: <https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/procedure-dinfrazione/cose-una-procedura-dinfrazione/>). Cionondimeno, con riguardo alle sanzioni, richiamati i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle stesse di cui all'articolo 15 della direttiva che rinvia la definizione del quadro sanzionatorio agli Stati membri, si evidenzia l'applicabilità dei commi da 2 a 15 dell'articolo 27, che, nel prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tenga anche conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista (cfr. art. 27, comma 9), valorizza, da un lato, il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri e, dall'altro, l'attenzione ad un approccio proporzionale, favorevole quindi alle PMI.

Con riferimento alle consultazioni svolte nell'ambito del test PMI si rimanda a quanto rappresentato nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'Air", precisando che soltanto alcune organizzazioni rappresentative delle categorie hanno formulato e trasmesso delle memorie acquisite agli atti degli Uffici MIMIT che hanno seguito i lavori di recepimento della direttiva.

Sotto il profilo degli oneri amministrativi e organizzativi derivanti dall'applicazione della disciplina, si rileva che potrebbero emergere più precisi obblighi informativi (in particolare, qualora il riparatore scelga di utilizzare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione). Tuttavia, si ritiene che - poste le norme relative agli obblighi informativi pre-contrattuali già vigenti - l'impatto dei nuovi oneri informativi gravanti sul riparatore che scelga di fornire il modulo europeo non sarà particolarmente oneroso. Invero, la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva fa discendere dalla completezza e accuratezza del modulo europeo di informazioni sulla riparazione una presunzione circa il rispetto di specifici obblighi informativi. Quanto agli oneri organizzativi, questi saranno compensati dalle opportunità di crescita rappresentate dalla nuova disciplina.

B. Effetti sulla concorrenza

Il regime introdotto dalla direttiva non crea restrizioni alle possibilità competitive dei soggetti coinvolti, viceversa una regolamentazione uniforme a livello europeo garantisce la parità delle condizioni di concorrenza nell'Unione, favorendo il mercato transfrontaliero. L'armonizzazione massima del quadro normativo europeo eliminerà le distorsioni derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali.

Inoltre, alcune delle norme introdotte (ad esempio il divieto di rifiutarsi di riparare un bene se esso sia stato riparato da riparatori indipendenti o siano stati utilizzate parti di ricambio non originali, ma compatibili o stampate in 3D, purché conformi ai requisiti di sicurezza previsti) potranno comportare

effetti migliorativi sulla concorrenza per i riparatori indipendenti rispetto a posizioni di dipendenza verticale legate ai c.d. centri tecnici autorizzati.

C. Oneri informativi

I criteri di delega in esame non introducono oneri informativi nei confronti della P.A. (come prevede la legge 246/2005), né nuovi obblighi informativi nei confronti delle Autorità di vigilanza.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I criteri di delega non prevedono l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Si segnala, per completezza, che, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36 recante i criteri di delega in esame, il Governo potrà definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale.

L'opzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva è stata esercitata con l'introduzione nel codice del consumo dell'articolo 127-*septies* (Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione).

Con riferimento all'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, si segnala che si è ritenuto opportuno non esercitare il relativo criterio di delega. Tale scelta è stata effettuata sulla base degli elementi raccolti nella fase delle consultazioni nel contesto delle quali sono emerse delle potenziali criticità connesse alla previsione di condizioni relative all'accesso alla sezione nazionale, nonché degli spunti di riflessione emersi a livello eurounitario nel corso dei *workshop* organizzati dalla Commissione europea. In particolare, le categorie consultate hanno espresso una posizione concorde rispetto alla non introduzione di requisiti per l'accesso, posizione che può dirsi condivisa a livello europeo da pressoché tutti gli Stati membri e che si ritiene consentirà altresì un miglior funzionamento della sezione nazionale della piattaforma.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento a quanto in oggetto si rimanda alle considerazioni già sviluppate sub paragrafo 3, la cui disamina dettagliata è demandata alla relazione illustrativa.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Ministero delle imprese e del made in Italy.



5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio sul rispetto dei criteri di delega e sugli effetti dell'intervento regolatorio sono svolti dall'amministrazione proponente.

Nel corso dell'attuazione delle introducendo norme il monitoraggio sarà svolto in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e le associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

È stata, altresì, prevista l'istituzione di un Osservatorio temporaneo con compiti di raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli effetti del recepimento della direttiva, sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni. L'osservatorio, inoltre, sarà chiamato a analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a promuoverne la diffusione.

Con riferimento all'Osservatorio si rileva che la normativa primaria si è limitata a istituirlo e a delinearne i principali elementi caratterizzanti quali, ad esempio, compiti e soggetti partecipanti; per il dettaglio del piano di monitoraggio, delle modalità di raccolta e aggiornamento dei dati e delle responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti si rimanda alle fasi successive di primo insediamento dell'organismo. Si precisa, inoltre, che il monitoraggio sarà annuale, posto che l'Osservatorio dovrà riunirsi almeno una volta all'anno e che il MIMIT ne cura la segreteria. Peraltro, è stato inserito il riferimento ad una pluralità di soggetti che potranno collaborare e potenzialmente fornire informazioni utili, stante la vastità e varietà del settore.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Durante i lavori di recepimento della direttiva *de qua* l'Amministrazione competente per il recepimento ha consultato a livello tecnico l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e ha curato quattro incontri di consultazioni dedicati rispettivamente a:

- le principali organizzazioni rappresentative dei settori dell'artigianato (CNA, Confartigianato e Casa artigiani);
- i principali rappresentanti della distribuzione (Federdistribuzione, ANCD-Conad, ANCC-COOP, AIRE-Confcommercio, Confimprese);
- i principali rappresentanti della produzione (Confindustria, Confapi);
- le Commissioni competenti per materia ((A) Commercio e Sicurezza Prodotti (Commercio, Prezzi e Tariffe, E-commerce, formazione, certificazione e sicurezza prodotti, lotta alla contraffazione e tutela Made in Italy); E) Politiche Ue ed F) Salute, Politiche Sociali e Ambiente) del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Durante le prime tre tornate di consultazioni (riunioni svoltesi in modalità ibrida - in presenza e da remoto - nelle seguenti date: 22,23 e 24 aprile 2026), sono stati affrontati i temi di seguito brevemente sintetizzati:

- In relazione al popolamento e alle condizioni di accesso alla sezione nazionale, il confronto ha avuto ad oggetto, innanzitutto, l'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 17 marzo 2026, n. 36, posto l'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, le opportunità per i consumatori e il buon funzionamento della sezione nazionale. Sull'introduzione di condizioni per l'accesso, è stata espressa una posizione concorde rispetto al non esercizio dell'opzione, posizione che può dirsi condivisa a livello europeo da pressoché tutti gli Stati membri.
- Sull'estensione della sezione nazionale anche a: venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo e della possibilità di prevedere condizioni e requisiti per l'accesso alla stessa sezione, si è registrata condivisione rispetto all'esercizio dell'opzione, che è stata accolta positivamente valutati gli effetti positivi attesi, tanto per il comparto PMI quanto per i consumatori.
- In una prospettiva di facilitazione del processo di registrazione alla sezione nazionale, si è affrontato il tema del possibile utilizzo di forme di popolamento massivo, facendo ricorso a dati già esistenti, e/o alla registrazione mediante delega. Trattandosi di aspetti non strettamente rilevanti per la stesura del decreto legislativo di recepimento, bensì per le fasi applicative, si è preso atto della posizione espressa (preferenza per la registrazione su invito/mediante delega) per una successiva condivisione con la Commissione europea.
- Si è discusso, altresì, delle conseguenze applicative attese in relazione alle previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva *de qua* afferenti, rispettivamente, al modulo europeo di informazioni sulla riparazione, obblighi di riparazione e informazioni sull'obbligo di riparazione. Trattandosi di un modulo armonizzato a livello europeo, così come di obblighi di riparazione e informazione dettati dal legislatore europeo, le preoccupazioni espresse circa l'elevato grado di specificità delle informazioni e degli obblighi, con particolare riferimento alle PMI, non hanno potuto trovare accoglimento nello schema di decreto legislativo di recepimento.
- Quanto alle caratteristiche del mercato e della filiera, sono state rappresentate delle preoccupazioni circa il confronto tra il mondo dei piccoli riparatori e dei grandi *players* in relazione all'approvvigionamento delle parti di ricambio (costi, tempistiche e informazioni necessarie). Trattandosi di aspetti non strettamente rilevanti per la stesura del decreto legislativo di recepimento, si è preso atto della posizione espressa, nell'ottica di attenzionare il tema nel contesto dei lavori dell'Osservatorio.
- Inoltre, in relazione all'estensione del termine della garanzia legale di conformità, sono emerse esigenze di certezza giuridica circa la ripartizione degli oneri connessi tra i settori della produzione e della distribuzione. Trattandosi di aspetti non strettamente rilevanti per la stesura del decreto legislativo di recepimento, si è preso atto della posizione espressa, nell'ottica di attenzionare il tema nel contesto dei lavori dell'Osservatorio.

- È stato attenzionato, infine, il tema della necessaria informazione e sensibilizzazione rispetto al tema della riparazione tanto a beneficio dei consumatori quanto delle imprese, con riferimento ad esempio alla distinzione tra la garanzia legale e le garanzie convenzionali. A tale riguardo, si segnala che è in corso di adozione l'atto Governo "Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 412)", (sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole) che all'articolo 3 prevede, tra le iniziative di educazione al consumo e promozione della riparazione dei beni, una campagna informativa verso consumatori e imprese, volta alla promozione della riparazione, di accompagnamento all'entrata in operatività della direttiva (UE) 2024/1799.

Durante l'incontro di consultazione delle Associazioni dei consumatori (riunione svoltasi in modalità da remoto in data 7 maggio 2026), sono stati affrontati i temi di seguito brevemente sintetizzati.

- Sono state rappresentate le casistiche che più frequentemente vengono segnalate dai consumatori alle AA.CC. con riferimento all'esercizio del rimedio della riparazione dei beni (ad esempio, il rapporto tra le garanzie convenzionali e la garanzia legale di conformità). Trattandosi di aspetti non strettamente rilevanti per la stesura del decreto legislativo di recepimento, si è preso atto della posizione espressa, nell'ottica di attenzionare il tema nel contesto dei lavori dell'Osservatorio.
- L'importanza di scongiurare dubbi interpretativi con particolare riguardo al parametro della ragionevolezza che la direttiva accosta al prezzo della riparazione e al periodo di tempo necessario per la stessa. Posti i vincoli per il legislatore del recepimento derivanti dal livello di armonizzazione massima della direttiva si è scelto di non declinare il parametro della ragionevolezza secondo criteri specifici e oggettivi.
- Il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo, tanto nella fase di attuazione delle misure di promozione della riparazione di iniziativa nazionale quanto nelle fasi di monitoraggio degli effetti prodotti dall'attuazione della direttiva, anche attraverso delle sinergie con le istituzioni presenti sul territorio. Trattandosi di aspetti non strettamente rilevanti per la stesura del decreto legislativo di recepimento, si è preso atto della posizione espressa, nell'ottica di valorizzare il ruolo rappresentativo delle associazioni dei consumatori anche durante le fasi di progettazione della campagna di informazione e sensibilizzazione di cui allo schema di decreto ministeriale sopra richiamato.
- Gli ostacoli che i consumatori possono incontrare nell'esercizio del rimedio della riparazione dei beni qualora la vendita venga effettuata attraverso piattaforme di *e-commerce* che, agendo quali intermediari, connettono consumatori e venditori terzi. Trattandosi di aspetti non strettamente rilevanti per la stesura del decreto legislativo di recepimento, si è preso atto della posizione espressa, nell'ottica di attenzionare il tema nel contesto dei lavori dell'Osservatorio.
- In considerazione delle disposizioni transitorie e dei termini del recepimento previsti rispettivamente dagli articoli 21 e 22 della direttiva, è stato auspicato di porre attenzione sulle possibili implicazioni relative ai beni di consumo acquistati prima del 31 luglio 2026. Posti i vincoli per il legislatore del recepimento derivanti dal livello di armonizzazione massima della

direttiva non è stato possibile dettare una disposizione relativa ai beni di consumo acquistati prima del 31 luglio 2026.

- È emerso il tema dei costi di diagnostica che spesso non vengono comunicati in anticipo al consumatore. In sede di recepimento, valorizzando il considerando 14 della direttiva, secondo cui *“Gli Stati membri dovrebbero prevedere rimedi proporzionati ed efficaci per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Tali rimedi potrebbero comprendere il rimborso dei costi sostenuti per il servizio di diagnostica.”*, è stato precisato che se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica (art. 127-*quater*, comma 6).

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L’AIR è stata redatta dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base degli elementi informativi disponibili al momento della stesura.

Si rinvia, infine, all’*impact assessment* della Commissione europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52023SC0059>), che costituisce parte integrante della presente AIR.